

REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 1269

SEDUTA DEL 8 NOV. 2016

Politiche della Persona

DIPARTIMENTO

OGGETTO Art.10, comma 1 lettera i) della LR n.4/2007. Approvazione del Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative.

Relatore

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno 8 NOV. 2016 alle ore 12,00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA	Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI	Vice Presidente		X
3.	Nicola BENEDETTO	Componente	X	
4.	Luca BRAIA	Componente	X	
5.	Francesco PIETRANTUONO	Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☐ integrale ☐ integrale senza allegati ☒ per oggetto ☐ per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- la DGR n. 2093 del 13.12.2004 così come modificata dalla DGR n. 637/06;
- la DGR n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;
- la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
- la DGR n. 694 del 10/06/2014 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;
- la DGR n. 689 del 22/05/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”;
- la DGR n. 691 del 26/05/2015 “DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Affidamento incarichi dirigenziali”;
- la DGR n. 771 del 9/06/2015 “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”.
- LR n. 3 del 9/2/2016 (“Legge di Stabilità Regionale 2016”);
- LR n. 4 del 9/2/2016 (“Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018);
- la LR n. 5 del 4/3/2016 (Collegato alla legge di stabilità 2016);
- DGR n. 111 del 10/2/2016 (“Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018”;

VISTI inoltre:

- la L. 26/07/1975, n. 354 , recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e smi;
- la L. 08/11/1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- la L. 12/03/1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e smi
- la L. 28/04/2014, n. 67 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili” e smi;
- il D.lgs. 8 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”

- il D.M. 21/05/2001, n. 308 contenete il Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328».
- il D.P.R. 9/10/1990, n. 309 recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", che all'art 94 disciplina la materia dell'"Affidamento in prova in casi particolari";
- la LR 4/5/1973, n. 6 recante "Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido, di cui all'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044";
- la LR 2/8/2016, n. 16 recante "Istituzione del nido familiare con "Tagesmutter" - mamma di giorno";
- la DGR n. 756/2015 avente ad oggetto "Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art.3, comma 4, del DPCM. del 24 luglio 2014. rep. atti n.146/cu del 27 novembre 2014. recepimento ed approvazione requisiti integrativi";

RICHIAMATI:

- la DCR n° 1280 del 21/12/1999 di approvazione del Piano Socio-Assistenziale per il triennio 2000-2002;
- la DCR n° 317 del 24/7/2012 di approvazione del "Piano regionale della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015-Ammalarsi meno, curarsi meglio";
- il Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009;
- la DGR n.241/2016 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Indirizzi per l' Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi sociali e sociosanitari 2016-2018 adottate con D.G.R. n. 917 del 7/7/2015

RILEVATO che l'art. 10, comma 1 lettera i) della Legge regionale 14 febbraio 2007, n.4, prevede:

"1. La Regione esercita, con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali e del terzo settore le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, avendo cura di coordinarle con gli strumenti programmatici afferenti alle politiche dello sviluppo locale, della formazione, del lavoro, della casa, dei trasporti, dell'ambiente, della cultura e del tempo libero. A tale scopo essa:

i. definisce le tipologie, le procedure, le condizioni, i requisiti e i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi sociali e socio-sanitari e predispone gli schemi-tipo degli accordi contrattuali con essi;

VISTO inoltre che l'art. 21, comma 1 della Legge regionale 14 febbraio 2007, n.4, prevede :

“1. Le tipologie, i caratteri, le condizioni, i requisiti, gli standards e i vincoli per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie a ciclo residenziale o semiresidenziale, di cui alla presente legge, nonché le modalità di esercizio della vigilanza su di essi, sono individuati e disciplinati dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare.”;

VISTO altresì, l'art 66 della LR n. 5/2016 recante “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016, rubricato “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” che espressamente recita:

“1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4, come integralmente sostituito dall'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 2009 n. 27, è così sostituito:

“4. Nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 308 in materia di autorizzazione delle strutture che svolgono in regime semiresidenziale o residenziale attività socio-assistenziali, socio-educative e socio - sanitarie non rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., i Comuni rilasciano autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis. Entro il 30 settembre 2016, i Comuni convertono in autorizzazione le autorizzazioni provvisorie rilasciate alle strutture di cui al comma 4 previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308.

4-ter. Le strutture di cui al comma 4 in possesso di autorizzazione provvisoria, già operanti e carenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, devono adeguarsi entro il 30 settembre 2018.”.

DATO ATTO che il Dipartimento Politiche della Persona ha predisposto uno schema di “Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative” che è stato oggetto di confronto e condivisione, in numerosi incontri, con le Organizzazioni Sindacali Territoriali regionali maggiormente rappresentative nonché con le associazioni datoriali del Terzo Settore;

RITENUTO di dover approvare lo schema di “Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative” allegato alla presente deliberazione;

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RAMO E
AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

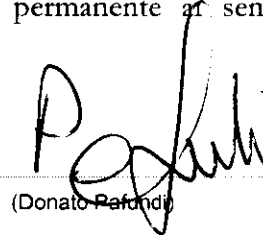
1. **DI APPROVARE** lo schema di “*Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative*” allegato alla presente deliberazione.

2. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Consiglio Regionale di Basilicata per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare permanente ai sensi dell'art.21, comma 1 della Legge regionale 14 febbraio 2007, n.4.

IL RESPONSABILE P.O.


(Nicola Coviello)

IL DIRIGENTE GENERALE


(Donato Rafanelli)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Altro.
Pubblicazione allegati	Si ☒ No ☐
Note	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

MANUALE PER L'AUTORIZZAZIONE
DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-EDUCATIVE

INDICE

PREMESSA

1. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	4
2. STRUTTURE E SERVIZI SOGGETTI ALL'OBLIGO DI AUTORIZZAZIONE	4
3. REQUISITI GENERALI	5
3.1 STRUTTURALI ED IGIENICO SANITARI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER LE CIVILI ABITAZIONI	
3.2 ORGANIZZATIVI	
4. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE	6
5. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	8
6. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI	8
7. ATTIVITÀ DI VERIFICA, VIGILANZA E CONTROLLO	8
8. MACROAREE: REQUISITI COMUNI E SPECIFICI	9
M1 - INFORMAZIONE, SUPPORTO E PRESA IN CARICO DI PERSONE E FAMIGLIE CON BISOGNI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI	9
M1.1. - PUNTO UNICO DI ACCESSO (Porta unitaria per l'accesso ai servizi)	
M1.2 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	
M1.3 - SERVIZI DI TELEFONIA SOCIALE E DI TELESOCCORSO	
M2 - SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI E TUTELA DEI MINORI	12
M2.1 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E NORME COMUNI	12
M2.1.1 - ASILI NIDO, MICRO NIDO E SEZIONI PRIMAVERA, NORME COMUNI	15
- ASILI NIDO	
- MICRO NIDO E SEZIONI PRIMAVERA	
M2.1.2 - SERVIZI INTEGRATIVI E NORME COMUNI	22
- SERVIZI EDUCATIVI IN CONTESTO DOMICILIARE	
- CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE	
- SPAZI GIOCO PER BAMBINI	
M2.2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI E FAMIGLIA, NORME COMUNI	26
- LUDOTECA	
- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI	
- CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO POLIVALENTE PER MINORI	
- SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE	
- COMUNITÀ FAMILIARE SOCIO-EDUCATIVA PER MINORI	
- COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO-EDUCATIVA PER MINORI	
- SERVIZIO DI AFFIDAMENTO MINORI	
M3 - SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE	34
M3.1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	34
M3.2 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI a bassa, media o alta intensità assistenziale	34
- APPARTAMENTO DIFFUSO (Servizi di prossimità per anziani)	
- CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	
- RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI (RASS)	
- RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI(RASS1)	
- CENTRO DIURNO SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI	
- CENTRO SOCIALE POLIVALENTE: LABORATORI DI COMUNITÀ'	
M4 - CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	42
M4.1 - SERVIZI DI SOSTEGNO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	

M5 - SOSTEGNO ALLE PERSONE DISABILI	42
- SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER DISABILI - CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER DISABILI - CENTRO DIURNO SOCIO-ASSISTENZIALE PER LE AUTONOMIE DEI DISABILI - COMUNITA' RESIDENZIALE PER DISABILI: DOPO DI NOI - GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI (RESIDENZIALITA' TEMPORANEA) - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI	
M6 - SOSTEGNO ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AUTONOMIA/PERMANZA NEL DOMICILIO	49
- COMUNITA' RESIDENZIALE SOCIO-RIABILITATIVA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	
M8 - REINSERIMENTO SOCIALE DI EX DETENUTI E DI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	51
- CENTRO SOCIO-RIEDUCATIVO - SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER DETENUTI	
M9 - ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE DI MIGRANTI E SENZA FISSA DIMORA	54
- SPORTELLI PER L'IMMIGRAZIONE E LA MEDIAZIONE CULTURALE - OSPITALITA' DIFFUSA - CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA	
M10 - SERVIZI TRASVERSALI O INTEGRATIVI DEI SERVIZI DI MACROAREA	56
- CASA RIFUGIO PER PERSONE VITTIME DI TRATTA - COMUNITA' ALLOGGIO/APPARTAMENTI PER FAMIGLIE MONOPARENTALI CON PROLE E GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - SPORTELLO ANTIVIOLENZA - CENTRO ANTIVIOLENZA - CASA RIFUGIO PER MADRI E FIGLI VITTIME DI VIOLENZA - SERVIZI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO - WELFARE IN AGRICOLTURA - o SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NELLE FATTORIE SOCIALI: AGRICOLTURA SOCIALE - WELFARE NEL TURISMO	

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI, SOCIO-EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI

PREMESSA

Il presente manuale costituisce atto di esecuzione e di ulteriore specificazione rispetto a quanto previsto nel *Nomenclatore Interregionale degli interventi e dei servizi sociali* e nella DGR n.241 del 16.3.2016 avente ad oggetto *“Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari 2016-2018-DGR n.917 del 7/7/2015: Piano Regionale di Indirizzi”* in materia di dotazioni minime per l'osservanza dei livelli essenziali ed appropriati dei servizi sociali nelle rispettive macroaree.

1. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Il presente manuale definisce, ai sensi degli artt. 10, comma 1 lettera i e 21, comma 1, della Legge Regionale 14 febbraio 2007, n. 4, i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi sociali, socio-educativi e socio-assistenziali devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.

- 1.1 I requisiti minimi individuati sono volti a garantire la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-educativi e socio-assistenziali in un'ottica di miglioramento continuo della qualità della vita e di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione ai soggetti destinatari delle prestazioni previste dal sistema integrato regionale.
- 1.2 La Struttura di Piano Regionale, anche su proposta degli Ambiti Socio Territoriali, può individuare tipologie di strutture e di servizi aggiuntive e diverse rispetto a quelle indicate nel presente manuale, laddove le stesse favoriscano risposte innovative e più mirate rispetto a bisogni sociali emergenti e complessi, che richiedano interventi integrati, anche a carattere sperimentale. I requisiti strutturali e organizzativi individuati per le tipologie di cui al presente comma devono, in ogni caso, non risultare in contrasto con i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e dal presente manuale. La Regione, limitatamente alle tipologie di cui al presente comma, esprime parere in ordine all'autorizzazione del nuovo servizio o della nuova struttura entro 60 (sessanta) giorni dall'arrivo della relativa richiesta. Nel caso in cui il parere regionale sia negativo, per gravi difformità rispetto ai requisiti generali e comuni minimi previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti e dal presente manuale, la struttura e/o il servizio non possono essere autorizzati al funzionamento. Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi socio-educativi e socio-assistenziali deve essere rilasciato dal Comune competente per territorio in conformità alle disposizioni di legge.

2. STRUTTURE E SERVIZI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Le norme di cui al presente manuale si applicano alle strutture ed ai servizi sociali, socio educativi e socio assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, siano rivolti a:

- minori, per interventi socio educativi e socio assistenziali, nonché integrativi o sostitutivi della famiglia;
- anziani, per interventi socio assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- disabili, per interventi finalizzati al mantenimento e al recupero dell'autonomia della persona, al sostegno della famiglia, all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;
- persone con problemi che necessitano di assistenza continua e che risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

- adulti con problemi sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- adulti e nuclei familiari, che si trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme di povertà, anche temporanee, difficoltà abitative, anche per provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale attraverso regimi detentivi;
- cittadini stranieri immigrati e loro nuclei familiari.

3. REQUISITI GENERALI

Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale ed, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sia datoriali che sindacali, tutte le strutture individuate nel presente manuale devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturale ed organizzativi:

3.1 STRUTTURALI ED IGIENICO SANITARI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER LE CIVILI ABITAZIONI

- ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e, comunque, tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente disposto per specifiche strutture, ovvero anche in zone rurali peri-urbane limitatamente a strutture semi residenziali e residenziali che integrano il percorso socio-assistenziale con terapie occupazionali e riabilitative connesse all'uso delle risorse rurali e agricole, nonché con percorsi di inserimento socio lavorativo tali da richiedere la disponibilità di adeguate superfici ad uso non residenziale. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dalla struttura deve considerare quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, tale da assicurare la piena accessibilità della struttura;
- possesso dei requisiti igienico sanitari e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per le civili abitazioni;
- dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- in tutte le strutture in cui il presente manuale prevede la presenza di condizionatori d'aria, laddove esigenze specifiche connesse alla salubrità degli ambienti e alle condizioni di salute degli ospiti lo richiedano, i condizionatori possono essere sostituiti in tutto o in parte con adeguati sistemi di ventilazione o raffrescamento.

3.2 ORGANIZZATIVI

- presenza di figure professionali qualificate sociali e, ove richiesto, sanitarie, operative all'interno dell'impresa o del soggetto pubblico gestore, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Per le figure professionali non regolamentate a livello nazionale, nelle more dell'emanazione di appositi atti normativi statali di individuazione dei profili professionali relativi, trova applicazione la disciplina prevista dal presente manuale, dal Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le figure professionali non regolamentate a livello nazionale, al personale attualmente in servizio e privo del possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di riqualificazione accreditati dalla Regione, che certifichino il raggiungimento delle necessarie competenze professionali;

- b. presenza di un coordinatore;
- c. presenza di un registro degli ospiti;
- d. organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- e. adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei Servizi;
- f. presenza regolata di momenti e luoghi di confronto e partecipazione con gli utenti, le famiglie ed i soggetti associativi e sindacali esponenziali o territoriali;
- g. predisposizione di progetti individuali di intervento. Il progetto individuale deve indicare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche con cadenza almeno semestrale. I progetti individuali di intervento identificano il responsabile della loro attuazione.

Al personale operante all'interno della struttura deve essere garantita la formazione continua e l'aggiornamento sugli strumenti ed i metodi di intervento adeguati in relazione all'utenza.

Le modalità di erogazione delle prestazioni all'interno di strutture socio-assistenziali e socio-educative da parte delle figure professionali sanitarie, laddove previste nel progetto/piano individualizzato, saranno oggetto di specifica disciplina.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal DM n.308/2001 da conseguire nei termini previsti dalla normativa vigente, per ciò che attiene esclusivamente ai requisiti strutturali previsti dal presente manuale per il cui adeguamento sussistono vincoli o impedimenti non emendabili accertati dal Comune competente, alle strutture già autorizzate ed operanti continuamente da prima dell'entrata in vigore DM n.308/2001 è concesso un termine di 5 (cinque) anni per il relativo adeguamento decorrenti dall'approvazione del presente manuale.

4. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

Il Comune nel cui territorio ha sede la struttura, secondo quanto previsto dalla programmazione regionale, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture sottoposte alla disciplina di cui alla normativa vigente ed alla presente regolamentazione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo paragrafo 5. L'inadempienza del Comune da luogo al procedimento di cui all'art.10, comma 4 della LR n.4/2007.

Per le strutture per le quali sia richiesto, ai sensi del paragrafo 1 punto 1.2, parere obbligatorio da parte della Regione, è concesso un ulteriore ed aggiuntivo termine di 60 (sessanta) giorni necessario per l'espressione del parere medesimo.

Per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il Comune competente verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente manuale, avvalendosi degli uffici tecnici dei Comuni componenti l'Ambito e, per gli aspetti di natura igienico sanitaria, dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune competente deve indicare:

- la denominazione della struttura e del servizio;
- l'ubicazione della struttura;
- la natura, la sede legale ed amministrativa del soggetto gestore;
- il legale rappresentante;
- le tipologie di servizi sociali, socio-educativi e socio-assistenziali erogati, secondo la denominazione e la codifica previsti dalla vigente programmazione regionale in raccordo con il Nomenclatore Interregionale degli interventi e dei servizi sociali;
- la ricettività.

Qualora il Comune competente, attraverso gli organi deputati, accerti la non conformità delle strutture ai requisiti previsti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine, il Comune verifica l'adeguamento ed in caso di provvedimento di diniego prima dell'emissione dello stesso, provvede a darne comunicazione all'istante, che entro 15 giorni dalla ricezione

della stessa comunicazione, può presentare elementi e/o documenti integrativi.

Formano oggetto di autorizzazione:

- a) il funzionamento della struttura;
- b) l'ampliamento e/o modifica della struttura e del servizio;
- c) il cambio di titolarità;
- d) il trasferimento della struttura e decentramento della sede.

In fase di prima applicazione, per le strutture in possesso di autorizzazione rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente manuale, sulla base della normativa precedentemente vigente, il Comune entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente manuale richiede alle strutture di presentare un Piano di adeguamento da produrre entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla notifica della predetta richiesta, decorso il quale, l'autorizzazione decade automaticamente ed il Comune ne prende atto e dispone la chiusura della struttura.

Nel caso di piani di adeguamento, è necessario comunicare al Comune competente:

- il programma di adeguamento con i relativi lavori previsti;
- la durata ed i tempi di realizzazione del programma di adeguamento;
- l'avvenuta e tempestiva comunicazione agli utenti ed ai loro familiari in merito all'adeguamento;
- il numero degli utenti per i quali si richieda, se necessario, il trasferimento temporaneo in altra struttura; tali utenti devono rientrare nella struttura al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento;
- il piano di trasferimento di tali utenti in un'altra struttura della stessa tipologia assistenziale già autorizzata al funzionamento, ancorché provvisoriamente, oppure in un'altra struttura della stessa tipologia assistenziale che rispetti gli standard minimi strutturali di cui al DM n.308/2001.

La struttura precedentemente autorizzata, qualora presenti già gli standard minimi funzionali, strutturali ed organizzativi di cui al presente manuale, ovvero nel momento in cui li consegua in applicazione del piano di adeguamento, presenta al Comune istanza di rinnovo di autorizzazione.

Le strutture già in possesso di autorizzazione provvisoria ed in fase di adeguamento, ai sensi dell'art. 66 della LR n.5/2016, ai requisiti di cui al DM n.308/2001, dovranno comunque essere adeguate anche ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti dal presente manuale entro il termine del 30 settembre 2018. Il Comune, per motivate esigenze, può prorogare tale termine di un ulteriore anno per l'adeguamento ai soli requisiti di cui al presente manuale, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Il Comune invia alla Regione, entro e non oltre 9 (nove) mesi dall'entrata in vigore del presente manuale, specifica comunicazione da cui si evincano:

- le strutture in possesso di autorizzazione;
- le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria;
- le strutture che hanno presentato un piano di adeguamento;
- i soggetti gestori diffidati a presentare il piano entro il termine sopra richiamato;
- le strutture per le quali non risulti possibile l'adeguamento.

La Struttura di Piano Regionale redige l'elenco delle strutture autorizzate.

L'autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell'assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore della struttura, purché tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio. In questi casi l'autorizzazione è soggetta a conferma da parte del Comune che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione.

Nel caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante della struttura ovvero il soggetto gestore del servizio è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La sospensione dell'attività non dovuta all'attuazione di un piano di adeguamento, qualora si protragga per più di 12 mesi continuativi, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la

conseguente comunicazione alla Regione.

5. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura oppure dal legale rappresentante del soggetto gestore, è indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, secondo quanto previsto dal Piano Intercomunale e secondo il fac-simile allegato (ALLEGATO A).

Le strutture dovranno, in ogni caso, essere in possesso di ogni requisito previsto dalla normativa vigente.

6. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di cui alle singole macroaree, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare o del soggetto gestore, è indirizzata al Comune in cui ha sede legale ovvero ha sede operativa principale il soggetto richiedente, documentando il possesso dei requisiti organizzativi e funzionali richiesti secondo il fac-simile allegato (ALLEGATO B).

Il Comune, a seguito della richiesta, entro i 30 (trenta) giorni successivi, attiva il procedimento per l'iscrizione negli elenchi regionali del soggetto titolare o soggetto gestore del servizio (Albo regionale delle strutture e dei servizi socio-assistenziali), previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal presente manuale.

Il Comune comunica alla Regione i servizi autorizzati per la conseguente iscrizione nell'Albo Regionale suddiviso secondo le macroaree previste dalla pianificazione regionale e secondo la codifica e denominazione previste dal presente manuale.

L'iscrizione nell'Albo determina la legittimazione all'esercizio dei servizi autorizzati.

I servizi già attivi alla data di approvazione del presente provvedimento devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente manuale entro il termine massimo del 30 settembre 2018, previa presentazione da parte del soggetto titolare o gestore del servizio al Comune competente di istanza di adeguamento. In caso venga accertata l'insussistenza dei requisiti prescritti, il Comune dispone l'immediata cessazione del servizio qualora lo stesso risulti già attivato.

7. ATTIVITÀ DI VERIFICA, VIGILANZA E CONTROLLO

Per il mantenimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture ed dei servizi è necessario produrre al Comune competente apposita autocertificazione con periodicità triennale a decorrere dalla data di emissione del provvedimento di Autorizzazione.

L'Ambito socio territoriale esercita l'attività di vigilanza avvalendosi degli uffici tecnici comunali e, per gli aspetti di natura sanitaria, delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

L'Ambito, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti dalle norme e dal presente manuale, comunica tempestivamente al legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del servizio, il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida deve indicare le necessarie prescrizioni e un termine dai 30 (trenta) ai 90 (novanta) giorni per l'adeguamento. Il Comune competente, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni nel termine previsto dalla diffida, sospende il provvedimento di autorizzazione assegnando un termine ultimativo di adeguamento, decorso inutilmente il quale l'autorizzazione decade.

La Struttura di Piano Regionale esercita funzioni di monitoraggio ed effettua controlli, su segnalazione o con metodo di campionatura casuale, per verificare la permanenza dei requisiti previsti dal presente manuale, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

La mancata attivazione dell'attività di vigilanza da parte del Comune e/o dell'Ambito socio territoriale di riferimento integra gli estremi di grave inadempimento di cui all'art. 10 comma 4 della LR n.4/2007.

8. MACROAREA (M)

M1 - INFORMAZIONE, SUPPORTO E PRESA IN CARICO DI PERSONE E FAMIGLIE CON BISOGNI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI

M1.1 - PUNTO UNICO DI ACCESSO (Porta Unitaria di accesso ai servizi)

“Il Punto Unico di Accesso (PUA) è una modalità organizzativa, prioritariamente rivolta alle persone con disagio derivato da problemi di salute e da difficoltà sociali, atta a facilitare l'accesso unificato alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali non comprese nell'emergenza. Il Pua è costruito sui bisogni della persona, mira a migliorare le modalità di presa in carico unitaria della stessa e ad eliminare o semplificare i numerosi passaggi ai quali la persona assistita e i suoi familiari devono adempiere”.

La Struttura di Piano Regionale valuta e approva i protocolli operativi verificandone la congruità rispetto agli obiettivi della programmazione sociale e socio-sanitaria regionale.

L'accesso al sistema integrato dei servizi è garantito dai PUA che sono attivati dall'Ambito socio territoriale in raccordo con le ASL, secondo quanto previsto dalla programmazione sociale e socio-sanitaria integrata regionale, con modalità atte a promuovere la semplificazione nell'accesso per gli utenti, l'unicità del trattamento dei dati, l'integrazione nella gestione del caso, nonché la garanzia per l'utente di un termine certo per la presa in carico dello stesso. I Punti Unici di Accesso operano sia per il complesso dei servizi sociali che per i servizi socio-sanitari integrati.

I Punti Unici di Accesso forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali e sui servizi e gli interventi erogati dal sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari opportunità nell'accesso.

L'Ambito socio territoriale organizza l'attività dei Punti Unici di Accesso con modalità adeguate a favorire il contatto anche da parte di chi, per condizioni sociali e culturali, non vi si rivolge direttamente.

Gli Ambiti socio territoriali organizzano inoltre l'attività al fine di promuovere la differenziazione degli orari di apertura e di accesso agli sportelli, in ottica di conciliazione e di armonizzazione dei tempi e degli orari delle comunità locali, ed al fine di valorizzare il concorso dei soggetti del Terzo Settore e degli enti di patronato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con riferimento specifico alle funzioni di informazione, analisi dei bisogni, anche inespressi, e orientamento.

Al fine di fornire risposte adeguate a bisogni complessi dei cittadini, che richiedano l'integrazione di interventi e servizi sociali e sanitari, l'Ambito socio territoriale e la ASL definiscono un protocollo operativo unico per:

- accogliere la richiesta inoltrata;
- decodificare il bisogno;
- effettuare l'indagine sociale;
- attivare l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), per la predisposizione del progetto personalizzato, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità al servizio e al beneficio;
- verificare periodicamente l'andamento dell'intervento;
- individuare il responsabile del caso per garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dal progetto personalizzato.

La UVM è una équipe multi professionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che costituisce a livello di Ambito il filtro per l'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e partecipata.

Svolge i seguenti compiti:

- effettua la valutazione multidimensionale, utilizzando lo strumento e le procedure previsti a livello regionale, dell'autosufficienza ovvero del residuo grado di autonomia dell'utente, dei bisogni assistenziali suoi e del suo nucleo familiare, ivi inclusa la valutazione della dipendenza psico-fisica risultante da specifica relazione che contiene motivata proposta di intervento;

- verifica la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un certo percorso di intervento integrato;
- elabora il progetto individuale, che deve essere condiviso con l'utente e, qualora necessario o opportuno, con il nucleo familiare e da essi sottoscritto;
- verifica e aggiorna periodicamente l'andamento del progetto individuale personalizzato;
- procede alla dimissione concordata.

La UVM ha la seguente composizione:

- Coordinatore tecnico di Ambito;
- Direttore del Distretto sanitario o altro dirigente sanitario delegato;
- Assistente sociale o altra figura professionale sociale responsabile del caso;
- Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta di riferimento dell'utente;
- medico specialista e altre figure professionali specifiche, rispetto alle patologie prevalenti nel quadro delle condizioni di salute psico-fisiche e sociali dell'utente, individuate dal Distretto o dall'Ambito competente.

Al fine di garantire in tempi certi la più idonea risposta alle richieste di accesso al sistema integrato dei servizi, il Distretto e l'Ambito, nella definizione del protocollo operativo unico, assicurano che gli adempimenti della Unità di Valutazione Multidimensionale siano conclusi, di regola, entro 30 giorni dalla sottoposizione del caso. Il protocollo operativo definisce le modalità di svolgimento delle procedure per la valutazione e la presa in carico, nel rispetto delle urgenze. A tal fine l'UVM può effettuare visite dell'utente a domicilio ovvero presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale, ovvero presso la struttura residenziale che l'utente ha scelto per l'ospitalità d'urgenza, connessa al bisogno individuale e/o familiare. Per i casi di comprovata e urgente necessità deve essere previsto un protocollo operativo d'urgenza che consenta l'immediato accesso alle prestazioni socio-sanitarie di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale a gestione integrata.

M1.2 - SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale afferisce a i cosiddetti servizi a bassa soglia che svolgono attività di primo ascolto, informazione, orientamento, aiuto e presa in carico per differenti problematiche di persone con disagio psichico, senza fissa dimora, stranieri con problemi di integrazione, donne che si prostituiscono e persone alla ricerca di un lavoro. Questi servizi sono rivolti non solo a coloro che sono coinvolti in una situazione di disagio ed emarginazione, ma anche ai familiari, agli amici, agli operatori dei servizi, alle associazioni ed agli insegnanti.

Il Segretariato Sociale svolge attività d'informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il servizio deve caratterizzarsi per l'elevato grado di prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di presa in carico, deve infatti aiutare il cittadino a trovare la soluzione al suo problema, anche per problemi che non prevedono la presa in carico da parte del Servizio sociale professionale.

Il servizio di segretariato sociale consiste in:

- sportelli d'ascolto e d'informazione;
- corsi di formazione e campagne di sensibilizzazione;
- rilevazione, sistematizzazione e informatizzazione dei dati;
- collegamento e raccordo con le risorse presenti nei territori;
notizie e informazioni sui servizi sociali e socio-sanitari presenti nell'Ambito territoriale e nel distretto socio-sanitario;

Accoglie la domanda del cittadino/utente, svolge attività di consulenza, orientamento e indirizzo e fornisce indicazioni sulle modalità d'accesso ai servizi e attività di informazione possono essere garantite anche avvalendosi delle associazioni di volontariato, purché svolte da personale opportunamente formato e dei patronati sulla base di apposite convenzioni.

Collabora con le Associazioni e con gli Enti di Patronato, coordinandone gli interventi.

Articolazione territoriale

Il servizio di segretariato sociale deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo, nei limiti delle risorse disponibili, il raggiungimento di una articolazione con almeno uno sportello per ogni Comune nell'Ambito territoriale.

Requisiti organizzativi

Il servizio di segretariato sociale è assicurato nell'ambito del servizio sociale professionale dal quale è coordinato e deve essere garantito da professionisti quali:

- assistenti sociali
- psicologi
- educatori
- esperti in relazione d'aiuto
- counselor
- mediatori linguistici ed interculturali.

Le attività di informazione possono essere realizzate anche da altro personale destinato stabilmente alla funzione, in possesso di specifiche competenze relazionali e di conoscenza del territorio.

M1.3 - SERVIZI DI TELEFONIA SOCIALE E DI TELESOCORSO

Il servizio di telefonia sociale e di telesoccorso è un servizio continuativo, con copertura non inferiore a 12 ore giornaliere, da svolgersi prioritariamente nelle ore notturne e nei giorni festivi informa integrata con gli altri interventi.

Il servizio di telefonia sociale consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

Il servizio di telesoccorso ha il fine di limitare la condizione d'isolamento nella quale possono trovarsi persone in situazione di difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e socio-economiche e/o per precarie condizioni di salute. Il servizio tende ad orientare la persona in difficoltà fornendogli informazioni che favoriscano la sua comunicazione con il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali, nonché con il contesto socioculturale nel quale vive.

Requisiti tecnologici

- a. gestione del servizio da parte di struttura con adeguata e provata esperienza nel settore della comunicazione in remoto e che, in particolare per la centrale di ascolto, si avvalga di proprio personale dipendente con elevata professionalità;
- b. impiego di strumentazione telematica di telesoccorso omologata;
- c. dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme;
- d. presenza e funzionamento della centrale d'ascolto su tutto il territorio di competenza in modo da assicurare la fruizione del servizio da parte delle persone aventi diritto;

Requisiti organizzativi

Il servizio deve essere assicurato da operatori opportunamente formati, con esclusione di risponditori automatici e deve essere garantito:

- il controllo delle condizioni di salute della persona attraverso un contatto telefonico giornaliero;
- l'accesso dell'anziano al servizio di assistenza e teleassistenza presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio dell'Ambito.

M2 - SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI E TUTELA DEI MINORI

M2.1. SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E NORME COMUNI

In merito ai minori della fascia d'età 0-3 anni, la Regione Basilicata, in armonia con la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre del 1989, la normativa statale vigente, le linee guida regionali di indirizzo sui servizi socio-educativi per la prima infanzia ed in sintonia con il trattato di Lisbona per il raggiungimento di almeno il 33% degli aventi diritto con posto in un asilo nido *promuove, disciplina e sostiene* gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo di un sistema integrato di servizi socio educativi per la prima infanzia garantendo la pari opportunità tra bambini e bambine dalla nascita ai sei anni, al fine da poter sviluppare le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e valorizzare l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione sociale, delle imprese sociali.

Le Linee Guida definiscono i servizi nidi d'infanzia ed i servizi integrativi per la prima infanzia.

La Regione Basilicata promuove, inoltre:

- l'ingresso delle parti sociali e datoriali del terzo settore al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento del confronto e partecipazione;
- la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti del privato sociale, di un sistema dei servizi socio educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura, educazione, crescita dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione anche attraverso il processo di co-progettazione;
- Il sostegno al diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco tese a superare anche disuguaglianze territoriali per le aree interne.

Il sistema socio-educativo integrato regionale dei servizi per i bambini in età da 0-3 anni fa riferimento al "*Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali*" approvato dalla Conferenza Stato Regioni ed è costituito da:

- Nidi d'infanzia (Asilo Nido, Asilo Nido aziendale, Micro nido e Sezioni primavera);
- Servizi integrativi per la prima infanzia, quali i centri per bambini e famiglie, gli spazi gioco per bambini, i servizi educativi in contesto domiciliare.

Il presente manuale definisce:

- i criteri strutturali e organizzativi comuni a tutti i servizi e quelli propri di ogni servizio;
- le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.

La Regione Basilicata ha previsto e disciplinato con la LR n.16/2016 un servizio socio-educativo-ricreativo, denominato "*Il nido familiare con "tagesmutter - mamma di giorno"*" che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, destinato a favorire le opportunità di sviluppo della socializzazione dei bambini, nonché a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio.

Tutti i soggetti che intendono operare o operano in servizi normati e disciplinati dal presente manuale devono possedere l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'Amministrazione Comunale competente.

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, va confermato che i servizi educativi per la prima infanzia sono già soggetti a normative di livello comunitario, statale, regionale e locale.

Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare la normativa vigente.

Requisiti strutturali e tecnologici

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali o impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e

degli operatori.

Le strutture e il loro utilizzo devono garantire: sicurezza nell'impiego, salubrità e benessere ambientale, fruibilità di spazi, impianti e arredi idonei per bambini e adulti. Inoltre, i servizi devono essere dotati di infissi antisfondamento e/o sistemi di allarme per evitare intrusioni.

Per tutti i servizi, solo in caso di continuità didattica pedagogica (nido di infanzia/sezione primavera, sezione primavera/scuola dell'infanzia, scuola dell'infanzia/ludoteca), si può prevedere l'utilizzo comune degli spazi di servizio (igienici, spogliatoio, uffici, etc.) con una riduzione massima complessiva della superficie del trenta per cento.

Requisiti organizzativi

Il funzionamento dei servizi educativi per la primissima infanzia è garantito dal personale educatore, collaboratore e di cucina, ove presente; tutto il personale costituisce il gruppo di lavoro di ogni servizio, opera in modo collegiale pur nella diversità di funzioni:

- il personale educatore, nella figura di *tecnico del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia*, è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e gestisce il progetto educativo e le attività ludiche, laboratoriali e di socializzazione; cura la documentazione gestionale, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio e cura la continuità orizzontale, con altri servizi territoriali educativi, sociali, culturali e sanitari (soprattutto in presenza di bambini con disabilità o in situazione di difficoltà) che si interessano di infanzia, e verticale, con la scuola dell'infanzia o in continuità con quest'ultima secondo un sistema integrato 0/6 anni;
- il personale collaboratore, nella figura di *operatore del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia*, è addetto ai servizi generali, alle attività di cura e pulizia degli spazi, delle attrezzature e dei materiali, del riordino degli ambienti, in strutture dedicate alla fascia d'età 0-36 mesi. Supporta le attività educative del personale educatore per il buon funzionamento del servizio, le attività di cura, i momenti ludici e la manutenzione e organizzazione dei materiali didattici; collabora, inoltre, con il personale addetto alla cucina, ove presente, per la preparazione e distribuzione dei pasti;
- il personale di cucina, ove presente, è responsabile della qualità e conservazione dei prodotti, della correttezza dei procedimenti per la preparazione degli alimenti per i bambini e adulti, dell'igiene della dispensa e del locale cucina e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASL. L'alimentazione deve essere diversificata, gradevole e preparata con cura; inoltre dovrà rispettare le differenze religiose, culturali e i bisogni particolari dei bambini;
- il coordinatore pedagogico, figura richiesta per i servizi che intendono accreditarsi, svolge compiti di indirizzo, sostegno tecnico per la programmazione, verifica del lavoro educativo, della qualificazione dell'offerta e della relativa documentazione. E' responsabile della formazione in servizio del personale e della supervisione pedagogica. Per favorire la creazione di un sistema educativo territoriale dei servizi per l'infanzia di qualità si prevedono coordinatori pedagogici di sistema almeno a livello di Ambito o che si interessano di più servizi educativi.

Per ricoprire il ruolo di educatore si deve possedere uno dei titoli seguenti:

- Operatore Socio Assistenziale Educativo per l'Infanzia riconosciuto dalla Regione Basilicata di 600 ore;
- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);
- Diploma di laurea in pedagogia;

- Diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;
- Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4.8.2000 pubblicato sulla GU n.170 del 19.10.2000;
- Titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
- tecnico del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia

Gli educatori nei servizi per l'infanzia dovranno essere in possesso del diploma di laurea in ambito educativo-pedagogico.

Per i soli educatori che, alla data di entrata in vigore del presente manuale, abbiano avuto un rapporto contrattuale e in mansioni attinenti i servizi educativi per la prima infanzia, sarà possibile derogare, e comunque non oltre la data del 31.12.2018, ai titoli sopra indicati attraverso la frequenza documentata di corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative, con modalità possibilmente laboratoriali, di almeno 200 ore da espletarsi nel termine massimo di 24 mesi; 50 delle 200 ore possono essere svolte nello stesso servizio per attività di osservazione, di ricerca e di studio individuale con relazione sintetica finale che descriva le attività fatte. Tale documentazione sarà presentata all'ufficio competente regionale attraverso Ente di Formazione accreditato regionale che rilascerà un attestato dell'avvenuta integrazione formativa e la possibilità di svolgere il ruolo di educatore.

Per ricoprire il posto di collaboratore si deve essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo; per ricoprire il posto di cuoco, laddove vi è la preparazione del pasto all'interno del servizio o centro infanzia, si deve essere in possesso del diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato da enti accreditati per corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. E' possibile derogare ai titoli sopra elencati solo nel caso in cui il cuoco abbia un rapporto contrattuale documentato almeno da due anni.

La regione si impegna a promuovere attraverso bandi dedicati opportunità formative a livello provinciale. Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere stato educatore nei servizi educativi e/o nelle scuole dell'infanzia preferibilmente con un'esperienza certificata di almeno cinque anni ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea in Pedagogia;
- Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;
- Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- Laurea di I o II livello in Psicologia, preferibilmente con indirizzo di Psicologia dell'età evolutiva e dello sviluppo;
- Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo magistrale o psico-socio-pedagogico o sociale purchè in possesso dell'esperienza di seguito specificata con esperienza quinquennale.

Può assolvere al ruolo di coordinatore pedagogico chi possiede un'esperienza certificata e continuativa di dieci anni come educatore nei servizi educativi o scuole dell'infanzia e detiene un percorso formativo specialistico riconosciuto dalla Regione Basilicata di 1200 ore.

Il gestore, pubblico e privato, dei servizi per l'infanzia deve provvedere alla copertura assicurativa dei bambini. Il coordinatore pedagogico, l'educatore e l'operatore ausiliario per esercitare le proprie funzioni presso i servizi educativi della prima infanzia non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

Progetto pedagogico-educativo e formazione

Il gruppo degli educatori, con un adeguato supporto pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del Progetto Educativo del servizio (quale attuazione del Progetto Pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative,

l'articolazione della giornata tipo dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio e gli strumenti operativi del gruppo educativo, quali tecniche di osservazione, documentazione e valutazione.

Il progetto educativo, relativamente alla partecipazione delle famiglie, deve prevedere:

- la cura dell'accoglienza quotidiana dei bambini e degli adulti accompagnatori;
- la condivisione del progetto educativo;
- colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;
- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo per un confronto sugli aspetti connessi all'esperienza educativa nell'ambito della sezione.

E' altresì importante prevedere nell'arco dell'anno l'organizzazione di:

- incontri su specifiche tematiche educative correlate alla genitorialità, possibilmente allargati alle famiglie i cui figli non frequentano i servizi anche per promuovere una cultura dell'infanzia a livello locale;
- attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio;
- spazi a disposizione dei genitori per incontri auto-organizzati;
- incontri conviviali anche in occasione di particolari ricorrenze per favorire la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà tra le famiglie e il servizio.

E' necessario che le iniziative di formazione in servizio di tutto il personale si svolgano secondo una programmazione continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio. Le ore di formazione per il personale che opera nei servizi educativi autorizzati non possono essere inferiori a 20 ore annuali e le ore per la programmazione delle attività e gli incontri con i genitori almeno 25 ore.

La formazione permanente degli educatori è promossa a livello regionale attraverso gli Enti di formazione accreditati.

Tabella dietetica

La dieta per i bambini dei nidi di infanzia, micro-nidi e del servizio educativo presso il domicilio dell'educatrice/dell'educatore viene concordata e approvata dall'ASL competente sulla base delle specifiche esigenze dei bambini.

E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati con condizione che gli stessi predispongano tabella dedicata per le diverse fasce di età dei bambini. La dieta non può prevedere prodotti geneticamente modificati. Sono consigliati prodotti ottenuti con metodi biologici, prodotti locali e rispetto dei cicli stagionali anche in vista dell'abbattimento dei costi e per promuovere il benessere dei bambini e del personale. La Regione promuove l'utilizzo di produzioni derivanti da agricoltura biologica e/o sociale.

M2.1.1 - ASILI NIDO, MICRO NIDO E SEZIONI PRIMAVERA E NORME COMUNI

I Nidi per l'infanzia sono declinati in:

- Asili Nido (20- 60 unità)
- Asili Nido Aziendali (1 - 50 unità ed in contesti aziendali)
- Micronidi (6 -20 unità)
- Sezioni Primavera (1 -20 unità)

sono tenuti al rispetto delle norme comuni e delle seguenti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento.

Le sezioni primavera sono autorizzate solo in presenza di scuola d'infanzia annessa o in presenza di un centro dell'infanzia 0-6 anni.

Per tali servizi è in particolare necessario predisporre una Carta dei servizi ed è prevista una supervisione pedagogica.

Carta dei servizi

Al fine di tutelare i diritti delle bambine e dei bambini, dei genitori e del personale e garantire la qualità educativa ed organizzativa e l'efficacia dell'offerta, ogni servizio si dota di una carta dei servizi che rimane a disposizione di tutti gli interessati (genitori, personale, funzionari, associazioni di tutela...).

Nella carta dei servizi si specificano:

- l'organizzazione e il funzionamento del servizio: le modalità di accesso, orari di apertura annuale e giornaliera, quote di partecipazione dei genitori (compartecipazione se convenzionato con ente pubblico) e relativi criteri, modalità dei reclami e, in allegato, i nominativi del personale, del responsabile di servizio e il calendario;
- il progetto pedagogico-educativo, in particolare le modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori, l'articolazione della giornata, la programmazione delle attività all'interno della struttura e all'esterno, le modalità di coinvolgimento dei genitori e del territorio, le ore non frontali dedicate agli incontri di équipe per la preparazione delle attività, la verifica del lavoro, la documentazione, la formazione, la creazione e l'applicazione di strumenti di auto valutazione, gli incontri individuali e di gruppo con i genitori e con i tecnici dell'ASP.

Accoglienza dei bambini

I servizi sono aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura e religione. In particolare i servizi educativi sono luoghi inclusivi che si caratterizzano per l'accoglienza, la solidarietà, il superamento di pregiudizi e il contrasto attivo ad ogni discriminazione.

Qualora vengano accolti bambini con patologie certificate deve essere prevista, a seconda della gravità e della patologia, una unità di personale in più, a tempo parziale o pieno a carico del Comune, secondo gli accordi previsti in convenzione.

Supervisione pedagogica

Per costruire contesti pedagogici armoniosi finalizzati al benessere dei bambini e per garantire una elevata qualità dell'offerta e un'efficacia dell'azione educativa, è indispensabile che il personale possa contare su presenze tecniche, quale quella del coordinatore pedagogico, che consentano al personale di ogni servizio:

- di programmare, attuare, verificare e documentare il lavoro;
- di crescere professionalmente e di acquisire strumenti di lettura e comprensione dei nuovi bisogni dei bambini, delle famiglie e della comunità locale;
- di sviluppare rapporti con gli altri servizi per bambini in età 0-6 anni e con i servizi sociali, sanitari e scolastici del territorio.

Adesione ad iniziative formative

I gestori dei servizi collaborano per la costruzione del sistema integrato territoriale e organizzano la partecipazione del personale a eventi o iniziative formative locali, provinciali, regionali e nazionali e a scambi pedagogici per un affinamento delle professionalità presenti nei servizi. Le ore di formazione per il personale che lavora in servizi accreditati non sono inferiori a 40 ore annuali.

ASILI NIDO

Ricettività

L'asilo nido ha una ricettività minima e massima, sia a tempo pieno (full-time) che a tempo parziale (part-time), fissata rispettivamente in 20 e 60 posti, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente (requisiti organizzativi).

Requisiti strutturali

Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E' da considerare un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a. un vano di ingresso. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b. unità funzionali minime per ciascun gruppo di bambini;
- c. spazi comuni;
- d. servizi igienici per bambini;
- e. servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti anche in co-utilizzo con operatori;
- f. cucina o terminale di cucina, o altro locale se il pasto arriva dall'esterno;
- g. area esterna.

Spazi interni

- La superficie interna del nido, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti o spazio accoglienza.
- Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni) nei nidi non possono essere inferiori nella totalità a 6 mq per posto bambino.
- I servizi generali, gli spazi riservati ai bambini e i servizi igienici, la cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo (terminale di cucina se il pasto arriva dall'esterno) dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali. Nel caso di preparazione esterna dei pasti è sufficiente uno spazio smistamento con predisposizione del manuale HACCP non coincidente con gli spazi utilizzati per le attività ordinarie dei bambini.

Organizzazione delle sezioni

La struttura del nido può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico.

Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati con dimensionamento complessivo della superficie degli spazi/sezioni comunque non inferiori a 6 mq per bambino, per svolgere le seguenti funzioni:

- a. attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- b. soggiorno e pranzo;
- c. riposo, qualora si utilizzi uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, il gestore deve assicurare le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- d. servizi igienici.

Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alle sezioni possibilmente vicino alla zona di soggiorno. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono prevedere:

- un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni dieci bambini o frazione) con esclusione dei lattanti;
- un canale-lavabo con un rubinetto ogni dieci bambini o frazione;
- una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino o un fasciatoio integrato, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli o in alternativa fasciatoio integrato con scala e vasca lavaggio;
- casellario pensile o similare per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi.

Spazi esterni e collocazione della struttura

- gli asili nido di nuova costruzione sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è idoneamente separata da quella esterna. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
- L'area esterna a disposizione dei bambini negli asili nido di nuova costruzione e autorizzazione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, deve essere pari ad almeno a 5 mq per posto bambino. Lo spazio esterno è considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.
- Per gli asili nido collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 3 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini salvo deroghe specifiche in funzione della normativa comunale;
- Per i nidi esistenti potranno essere consentite deroghe solo ed esclusivamente dall'ufficio comunale competente del procedimento autorizzatorio. Nelle more potrà essere possibile utilizzare aree adiacenti e le amministrazioni comunali potranno consentire l'utilizzo in comodato di aree verdi abbandonate o spazi verdi non utilizzati, con costi di manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, a totale carico del soggetto gestore.
- Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
- La struttura destinata all'asilo nido deve essere collocata lontano da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc.), facilmente accessibile, non deve presentare barriere architettoniche se non in presenza di attrezzature e ausili di abbattimento e deve avere un ingresso indipendente.
- Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani si adottano tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

- L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.
- Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

Requisiti generali

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei nidi devono essere dimensionati al numero di bambini e comprendere:

- a. un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (es. Centro infanzia 0-6), per eventuali attività amministrative e per incontri individuali con i genitori;
- b. uno spazio per deposito materiali didattici e ludici;
- c. idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- d. cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;

- e. uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;
- f. un locale dispensa o apposita dispensa nel caso di cucina interna attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- g. lavanderia attrezzata, se prevista, o comunque qualora non si utilizzi un servizio esterno;
- h. uno spazio guardaroba o arredi appositi;
- i. locali di ripostiglio.

Nel caso in cui il nido sia allocato in un Centro infanzia, può condividerne i servizi generali e gli spazi comuni con opportuna organizzazione interna, utilizzandoli anche a piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

Requisiti organizzativi

Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana. La durata del servizio del nido a tempo pieno e part-time è rispettivamente di 8 e 6 ore giornaliere. La carta dei servizi può prevedere forme flessibili della durata del servizio. Le amministrazioni comunali devono prevedere nella propria regolamentazione rette diverse anche in relazione alla predetta flessibilità.

Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Nel nido il rapporto numerico viene determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi ed in particolare dell'esperienza maturata, a decorrere dall'istituzione dei nidi di cui alla Legge n.1044/1971, nei territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra educatore e bambini deve essere pari a:

- 1 educatore ogni 5 bambini, per bambini di 3-12 mesi;
- 1 educatore ogni 8 bambini, per bambini di 13-36 mesi.

Il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere inferiore a 1 addetto ogni 24 bambini, escluso il personale di cucina. Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

MICRO NIDO E SEZIONI PRIMAVERA

I micronidi si distinguono dagli asili nido per il numero più contenuto di bambini accolti e possono, come i nidi, essere istituiti anche nei luoghi di lavoro.

Le "sezioni primavera" per bambini in età 24-36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia o a nidi d'infanzia o alla scuola primaria e seguono la normativa scolastica per i requisiti strutturali e per il personale al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento.

Ricettività

La ricettività minima e massima del Micro nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 6 e 20 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato ai paragrafi seguenti.

La ricettività minima e massima della Sezione primavera è fissata rispettivamente in 6 e 20 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini,

fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato ai paragrafi seguenti.

Requisiti strutturali

Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a. un vano di ingresso. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b. unità funzionali minime per ciascun gruppo di bambini;
- c. spazi comuni;
- d. servizi igienici per bambini;
- e. servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti anche in con utilizzo con operatori;
- f. cucina o terminale di cucina, o altro locale se il pasto arriva dall'esterno;
- g. area esterna.

Spazi interni

- La superficie interna del micro nido, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.
- Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni,) nei nidi non possono essere inferiori nella totalità a 6 mq per posto bambino.
- I servizi generali, gli spazi riservati ai bambini e i servizi igienici, la cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo (terminale di cucina se il pasto arriva dall'esterno) dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali. Nel caso di preparazione esterna dei pasti è sufficiente uno spazio smistamento con predisposizione del manuale HACCP non coincidente con gli spazi utilizzati per le attività ordinarie dei bambini.

Organizzazione delle sezioni

La struttura del micro nido può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del micro nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- soggiorno e pranzo;
- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- servizi igienici.

I servizi igienici potranno essere in comune con la scuola dell'infanzia se i sanitari sono in numero sufficiente e adeguati all'età dei bambini. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono comunque prevedere:

- un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni dieci bambini o frazione) con esclusione dei lattanti;
- un canale-lavabo con un rubinetto ogni dieci bambini o frazione;

- una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino o un fasciatoio integrato, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli o in alternativa fasciatoio integrato con scala e vasca lavaggio ;
- casellario pensile o similare per i materiali di cambio dei bambini.

Se la struttura è articolata su più piani, è necessaria la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi.

Spazi esterni e collocazione della struttura

- L'area esterna a disposizione dei bambini nei micro nidi di nuova costruzione e autorizzazione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, non può essere inferiore a 5 mq per posto bambino. Lo spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.
- Per i micro nidi collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 3 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini salvo deroghe per oggettiva impossibilità urbanistica e contemporanea ed evidente necessità di servizi per bambini.
- Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
- La struttura destinata a micronido deve essere lontana da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc.), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche o attrezzature e ausili di abbattimento e avere un ingresso indipendente. Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. centro infanzia scuole infanzia), l'ingresso può essere unico.
- Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

- L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del micronido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.
- Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

Requisiti generali

I servizi generali dei micronidi devono essere dimensionati al numero di bambini, e comprendere:

- a. un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (es. Centro infanzia 0-6), per eventuali attività amministrative e per incontri individuali con i genitori;
- b. uno spazio per deposito materiali didattici e ludici;
- c. idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- d. cucina attrezzata nel caso di preparazione interna. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso con uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;
- e. una apposita dispensa nel caso di cucina interna attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- f. lavanderia attrezzata ove prevista, o comunque qualora non si utilizzi un servizio esterno;
- g. uno spazio guardaroba o arredi appositi;
- h. locali di ripostiglio.

Nel caso in cui il micro nido sia allocato in un Centro infanzia (0-6 anni), può dividerne i servizi generali e gli spazi comuni con opportuna organizzazione interna, utilizzandoli anche a piccoli gruppi eterogenei

per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia

Requisiti organizzativi

Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana, eccetto le sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia che possono funzionare dieci mesi.

L'orario di apertura del micro nido a tempo pieno deve erogare un servizio pari a 8 ore. Nell'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi del presente manuale, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio. Il micro nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 8 ore ma mai inferiore alle 6 ore. Può avere entrambe le organizzazioni part time e full time.

Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Nei micro nidi, il rapporto numerico deve essere determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra educatori e bambini deve essere pari a:

- 1 educatore ogni 5 bambini, per bambini di 3-12 mesi
- 1 educatore ogni 8 bambini, per bambini di 13-36 mesi.

Per quanto riguarda la sezione primavera il rapporto è di 1 educatore ogni 10 bambini.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere inferiore a 1 addetto ogni 22 bambini (numero massimo di bambini iscritti), escluso il personale di cucina ove prevista.

M2.1.2 - SERVIZI INTEGRATIVI E NORME COMUNI

I servizi educativi integrativi per la prima infanzia, definiti secondo le Linee guida regionali e secondo quanto previsto nel Nomenclatore interregionale, comprendono:

- servizi educativi in contesto domiciliare;
- centri per bambini e famiglie;
- spazi gioco per bambini.

Tutti i servizi integrativi devono rispettare le norme comuni concernenti il personale, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio e rispettare le norme specifiche per ogni tipologia di servizio.

SERVIZI EDUCATIVI IN CONTESTO DOMICILIARE

E' un servizio da attivare nei Comuni privi di servizi per l'infanzia autorizzati e da realizzare attraverso il privato sociale organizzato di cui alla Legge n.381/91 e può essere erogato presso il domicilio della famiglia o dell'educatore.

Per ogni servizio familiare il numero di bambini non può essere superiore a 5 con la compresenza della mamma ospitante o ausiliaria.

Requisiti strutturali

Tale servizio si attua in un ambiente domestico unico, di almeno 24 mq, messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio o dall'educatore. L'ambiente domestico identificato deve essere all'interno di una civile abitazione civile che rispetti le norme attualmente vigenti in materia di sicurezza,

igiene garantendo le autonomie personali, l'accoglienza ed il gioco.

E' richiesta una cucina (che può coincidere con la cucina dell'abitazione utilizzata) per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. La tabella dietetica è approvata dall'ASL competente. Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza ed attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (wc per bambini o con riduttore, fasciatoio, piccola vasca o bidet).

Requisiti organizzativi

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati del presente manuale, deve avere svolto, presso un servizio di infanzia, un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 6 (sei) mesi certificato.

Il Comune in cui è ubicato il servizio si impegna a garantire la supervisione pedagogica e la formazione in servizio dell'educatore, anche in associazione con altre Amministrazioni.

L'educatore dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Le famiglie autonomamente organizzate in ragione dell'età dei bambini, scelgono un soggetto già accreditato presso l'Albo Comunale anche per garantire il servizio in caso di assenza dell'educatore.

Le famiglie stabiliscono, con il soggetto gestore, un regolare rapporto di fornitura di servizio privato e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto con il soggetto giuridico gestore, o con l'educatore attivante il servizio può erogare ad ogni famiglia fruitrice un contributo a bambino che dovrà essere ridotto del 30% di quanto stabilito dalla retta mensile corrispondente alla fascia oraria.

CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE

Ricettività

Il centro per bambini e famiglie non potrà accogliere contemporaneamente più di 30 bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi insieme agli adulti accompagnatori.

Requisiti strutturali

Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi necessari sono:

- un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;
- zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;
- uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia;
- servizi igienici destinati per gli adulti e per bambini, comprensivi di fasciatoio e lavabo.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale e degli accompagnatori. Il servizio non prevede la mensa.

Spazi interni

- La superficie interna del centro per bambini e famiglie deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti accompagnatori e quelli destinati alle eventuali attività solo degli

adulti, in questo ultimo caso nella carta dei servizi si dovrà specificare a chi sono in carico, nel frattempo, i bambini.

- La superficie interna deve prevedere almeno 6 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività dei bambini, all'incontro tra genitori e ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

Requisiti organizzativi

L'insieme degli educatori e dei collaboratori costituisce il gruppo degli operatori del centro per bambini e famiglie. Dato che non vi è affidamento agli operatori del servizio e l'adulto accompagnatore rimane presente, è importante organizzare opportunità di gioco comuni e momenti di confronto tra adulti accompagnatori

Calendario e orario

Il centro per bambini e famiglie deve avere, di regola, un'apertura di tre giorni alla settimana e la durata del servizio è al massimo di 4 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano).

Rapporto numerico fra educatori e bambini

Nel centro per bambini e famiglie il rapporto numerico, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a 1 educatore ogni 15 bambini.

SPAZI GIOCO PER BAMBINI

Ricettività

La struttura degli spazi gioco per bambini da 3 a 6 anni (scuola infanzia) ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente.

Requisiti strutturali

Articolazione degli spazi interni e degli spazi necessari

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a. un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b. una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c. spazi comuni;
- d. servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e. servizi igienici per bambini e adulti. I primi dovranno prevedere la presenza di wc;
- f. spazio per la preparazione della merenda;
- g. area esterna.

Spazi interni

La superficie interna dello spazio gioco per bambini prevede gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali.

La superficie interna è di almeno 6 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini. Gli spazi destinati agli adulti e ai servizi generali sono dimensionati in rapporto al numero di bambini.

Spazi esterni e collocazione della struttura

Lo spazio gioco per bambini deve fruire di un'area esterna a disposizione dei bambini per il gioco libero e organizzato, per l'esplorazione e la scoperta di elementi naturali. L'area esterna non potrà essere inferiore a 4 mq per posto bambino.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti o segnalati opportunamente per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche anche attraverso ausili e avere un ingresso indipendente.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana.

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio. In caso di utilizzo programmato di tale spazio, in orario di chiusura del servizio, da parte di altri soggetti si deve garantire la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità e della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età. Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura dello spazio gioco per bambini che possono essere utilizzati, purché situati nel raggio di 100 metri dal baricentro della struttura e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

Servizi generali

Il servizio che non prevede la mensa. La struttura non dispone di locali specifici per il sonno tenuto conto che i bambini rimangono al massimo per 4 ore al giorno nel centro.

Requisiti organizzativi

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini.

I parametri evidenziati al paragrafo seguente consentono di definire l'organico del personale da assegnare allo spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

Calendario e orario

E' aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie. L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini sarà, di regola, di 4 ore giornaliere e per 4 giorni a settimana.

Rapporto numerico tra educatori e bambini

Negli Spazi gioco per bambini il rapporto numerico deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età), nonché dei tempi di apertura dei servizi.

Il rapporto tra educatori e bambini deve essere, mediamente, pari a 1 operatore ogni 10 bambini. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali (ausiliari) e bambini non può essere inferiore a 1 addetto ogni 25 (venticinque) bambini.

M2.2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI E FAMIGLIA E NORME COMUNI

Requisiti organizzativi

Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi oggetto del presente manuale e di tutelare e valorizzare le esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l'esercizio delle professioni di assistente sociale, educatore professionale, operatore socio assistenziale, diplomi quinquennali e promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente manuale, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative successive, purché non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali vigenti.

In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, nonché nelle more della definizione a livello regionale del manuale di accreditamento, ed a titolo meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, i titoli di studio utili attualmente rilasciati dai canali di formazione universitaria e della formazione professionale sono i seguenti:

- laurea in educazione professionale;
- laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzo in Educatore professionale extrascolastico;
- laurea triennale in Scienze dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità;
- laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze dell'Educazione e Scienze dell'educazione nei servizi socioculturali e interculturali;
- laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche;
- laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell'Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze dell'Educazione, indirizzo in Processi di formazione e valutazione;
- laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
- laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e in Operatore per la mediazione interculturale.
- Operatore Socio Assistenziale Educativo per l'Infanzia riconosciuto dalla Regione Basilicata e di 600 ore
- Tecnico dell'assistenza domiciliare ai minori;
- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);
- Diploma di laurea in pedagogia;
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del DM 5.5.2004;
- Titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

In via transitoria, possono essere ricoperte le funzioni educative nel settore dei servizi socio assistenziali solo in presenza di una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi socio-educativi e di cura delle persone.

In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, nonché nelle more della definizione a livello regionale del manuale, ed a titolo meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di maturità di scuola media superiore, che abbiano una esperienza documentata almeno quinquennale nel settore dei servizi educativi e di cura delle persone.

Tutte le strutture e i servizi di cui al presente manuale devono prevedere la posizione di coordinatore della struttura o coordinatore del servizio. Fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi attivi alla data di entrata in vigore del presente manuale, e salvo quanto espressamente definito per specifiche strutture, le funzioni di coordinamento, per le nuove autorizzazioni e servizi, sono assegnate a figure in possesso di laurea almeno triennale, ovvero a figure in possesso di diploma di maturità con esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di struttura o servizio non inferiore a cinque anni.

LUDOTECA

La ludoteca è una struttura per le attività educative, ricreative e culturali rivolta a minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni che può protrarsi sino ai 13 in funzione del modello progettuale e che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive. La Ludoteca funge anche da supporto scolastico e da accompagnamento allo studio.

Esso si configura come un insieme di attività opportunamente strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. Le attività sono i giochi guidati e liberi, i laboratori manuali e depressivi, gli interventi di animazione, il servizio di prestito giocattoli, l'assistenza allo studio e accompagnamento, l'assistenza educativa in affidamento temporaneo.

Il servizio di "ludobus", riconosciuto quale servizio di ludoteca, viene svolto in maniera itinerante nelle strade e nelle piazze dei quartieri ed è organizzato tenendo conto del luogo dove viene realizzato ma non è vincolante.

Di norma il servizio di ludoteca dispone di spazi suddivisi per tipologia di giochi (giochi a tavolino, angoli strutturati, laboratori, spazi per il gioco libero, servizio di prestito giocattoli, ecc.) ovvero per fascia di età (fino a 5 anni, da 6 a 10, ed eventualmente fino a 13).

Requisiti strutturali

La capacità di accoglienza della ludoteca, con uno spazio minimo di 100 mq totali compresi i servizi di cui minimo l'80% destinato alle attività ludiche. In presenza di superfici maggiori, la capacità della struttura può crescere proporzionalmente. In presenza di superfici minori la capacità di struttura può essere ridotta proporzionalmente nella misura di 1 utente ogni 4 mq, fino ad un valore minimo di 80 mq totali e fino ad un valore massimo di 300 mq e 50 utenti. Resta comunque per determinare il numero massimo accoglibile il rapporto 1 utente / 4 mq di superficie totale esclusi i soli servizi igienici. I servizi igienici devono prevedere un servizio per sesso e uno per gli operatori. Nel caso di attività estive, definiti centri estivi, con spazio annesso all'aperto si potrà computare la superficie a disposizione sempre con lo stesso rapporto. Le attività estive comunque denominate e rivolte ai bambini e alle bambine possono essere svolte esclusivamente da soggetti già autorizzati al funzionamento di ludoteca.

Requisiti organizzativi

Il servizio deve essere garantito da animatori e da educatori professionali con requisiti di cui al paragrafo M2.2, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione di operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione di bambini stranieri immigrati.

Il rapporto numerico tra operatori e bambini è pari a 1 operatore ogni 15 bambini.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI

Il servizio di assistenza domiciliare fornisce interventi per favorire la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendogli una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.

Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno in assistenza domiciliare per minori e famiglie: prestazioni di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, di sostegno alla funzione educativa genitoriale, di aiuto per famiglie che accolgono e curano minori con disabilità fisica, psichica e sensoriale ed altre persone in difficoltà e minori in affidamento.

Requisiti organizzativi

Figure professionali con competenze di tecnico dell'assistenza domiciliare ai minori, in grado di assicurare assistenza alla persona nella vita quotidiana, supporto all'elaborazione e rimodulazione del piano assistenziale individualizzato, sostegno nella attività scolastiche e all'inserimento socio-relazionale degli utenti, supporto e indirizzo alla famiglia, rinforzo della funzione educativa dei genitori, rilevazione di situazioni di sofferenza/disagio fisico e/o relazionale. La attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte integrante del servizio.

Queste figure sono opportunamente formate in relazione alle diverse aree di bisogno. Le figure professionali possono essere assistenti sociali, educatori professionali, operatori OSA, psicologo oltre che figure ausiliarie e comunque secondo il paragrafo M2.2.

Articolazione territoriale

Il servizio di assistenza domiciliare deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli Ambiti territoriali.

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO POLIVALENTE PER MINORI

Il Centro diurno socio-educativo è una struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza.

Il centro deve rivolgere la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio di riferimento, al fine di promuoverne l'integrazione sociale e culturale. Può accogliere anche minori non residenti nello stesso Comune, qualora nell'Ambito territoriale di riferimento non vi siano centri diurni sufficienti a rispondere ai molteplici bisogni di minori e famiglie ma, in tal caso, deve provvedere ad organizzare un servizio di trasporto per i minori.

È un centro polivalente in quanto aperto alla partecipazione, anche non continuativa, di minori e di giovani del territorio. Opera in raccordo con i servizi sociali competenti e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità educative e delle comunità di pronta accoglienza per minori. La progettazione e realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi, consente di contrastare fenomeni di marginalità e di disagio minorile, offrendo sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie e promuovendo il benessere della comunità.

Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di 15 persone, preferibilmente aggregate per classi d'età o in gruppi di 10 persone, se presente un minore disabile.

Se il centro accoglie anche minori con disabilità o con problematiche psico-sociali, le eventuali prestazioni

sanitarie sono erogate dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento.

Il Centro assicura supporti educativi nelle attività scolastiche e realizza attività extrascolastiche ludico-ricreative e di animazione, volte a promuovere le relazioni tra ragazzi, valorizzarne le propensioni e gli interessi. Le attività, infatti, sono organizzate in base alle esigenze e agli interessi degli ospiti, favorendone il protagonismo.

Le attività si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati con i programmi e le attività degli altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel territorio. Gli ospiti partecipano alla determinazione del programma e del calendario delle attività del Centro.

Il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali: attività sportive; attività ricreative; attività culturali; attività di supporto alla scuola; momenti di informazione; prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste per minori con problematiche psico-sociali; somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura.

L'orario di funzionamento del Centro deve essere compatibile con le esigenze di studio e formative degli ospiti.

Ricettività

Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 giovani, in età compresa dai 6 ai 18 anni con previsione di ambienti distinti e con priorità per ragazzi in condizioni di disagio di età superiore (non oltre i 24 anni).

Requisiti organizzativi

Il servizio deve essere garantito da personale con i requisiti di cui al paragrafo M2.2.

Le figure professionali funzionali alla realizzazione delle attività sono educatori, educatori professionali, assistenti sociali, animatori ed altre figure qualificate.

Il rapporto numerico tra operatori e minori è pari ad almeno 1 operatore ogni 10.

Il rapporto numerico tra educatori e minori è pari ad almeno 1 operatore ogni 10.

La figura di animatore sociale svolge attività di empowerment individuale e di gruppo, di promozione e realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione del disagio sociale, progetta e realizza attività collettive di carattere ricreativo e socio-culturale, in stretta collaborazione con gli educatori di riferimento.

Se il centro accoglie anche minori con disabilità o con problematiche psico-sociali, le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale: in tal caso deve essere previsto personale qualificato nell'area socio-psico-pedagogica ovvero nell'area dell'educazione professionale, in rapporto di 1 ogni 5 minori con disabilità.

Il rapporto numerico tra personale ausiliario e ospiti è pari ad almeno 1 ogni 25. Tra il personale ausiliario, presente nelle ore di apertura del centro, è prevista la figura di Operatore Socio Assistenziale, che, in collaborazione con le altre figure professionali presenti in struttura, si occupa prevalentemente di assistenza diretta e di cura dell'ambiente di vita, per favorire l'autodeterminazione degli utenti e migliorare il loro rapporto con il contesto.

Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell'area socio-psico-pedagogica impiegate nella stessa.

Requisiti strutturali

La struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività, con una superficie complessivamente non inferiore a 75 mq ogni 15 utenti, in ogni caso rispondenti alle norme d'igiene e sicurezza, alle attività previste. Tale superficie deve essere incrementata proporzionalmente di almeno 5

mq per utente aggiuntivo, fino ad un massimo di 50 utenti e al netto della superficie destinata ai servizi igienici sia per gli utenti che per il personale. Gli spazi devono essere in ogni caso rispondenti alle norme d'igiene e sicurezza e alle attività previste.

Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni 15 (quindici) ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al personale.

SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

Il servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari nel caso di coppie separate, in crisi o in procinto di divorziare. La mediazione familiare aiuta le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia ed in particolare dei figli, in uno spirito di corresponsabilità dei ruoli genitoriali. La mediazione, inoltre, deve promuovere l'autonomia decisionale delle parti, le responsabilità genitoriali e la condivisione, qualunque sia il regime di affidamento adottato (congiunto, mono genitoriale, alternato e condiviso), e facilitare le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca con l'obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi degli adulti.

La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o di conflitto che possono nascere in famiglia, nel rapporto di coppia, nella relazione genitori-figli e in altri contesti relazionali o come supporto nei casi afferenti l'ambito della giustizia minorile.

Il servizio di mediazione familiare consiste in attività di sensibilizzazione ed informazione sulla mediazione familiare, attività di raccolta e filtro della domanda, incontri di pre-mediazione e di mediazione, percorsi di formazione e supervisione rivolti agli operatori, organizzazione di incontri o percorsi di informazione sulla gestione dei conflitti e promozione della "cultura" della mediazione. I mediatori garantiscono il servizio di "luogo neutro" spazio di incontro specificamente dedicato alla ricostruzione del rapporto genitori-figli.

La mediazione utilizza gli strumenti dell'ascolto, dell'empatia, dell'accoglienza dei bisogni delle parti in lite.

Requisiti organizzativi

Il servizio di mediazione familiare deve essere prestato da operatori già in possesso di laurea in psicologia, sociologia, giurisprudenza, scienze dell'educazione e della formazione, lingue o mediazione linguistica e culturale, pedagogia, educatore professionale, psichiatria, neuropsichiatria, corso di laurea per assistenti sociali, o titoli equipollenti, con specifica formazione professionale conseguita presso istituzioni universitarie, enti di formazione accreditati dalla Regione o riconosciuti a livello nazionale e/o europeo, e con esperienza professionale almeno triennale nello stesso servizio, svolto presso uffici di mediazione pubblici, in stretto collegamento con l'autorità giudiziaria, ovvero in strutture private.

Il mediatore familiare è un operatore adeguatamente formato alla comprensione e alla gestione dei momenti di crisi e di conflitto della coppia e della famiglia e possiede conoscenze di tipo interdisciplinare in campo psicologico, sociale, pedagogico, giuridico. I mediatori operano in stretta collaborazione con gli altri professionisti coinvolti nel processo di separazione e/o di divorzio dei coniugi (avvocati, assistenti sociali, educatori, psicologi, ecc.) e sono tenuti al segreto professionale.

COMUNITÀ FAMILIARE SOCIO-EDUCATIVA PER MINORI

La comunità educativa è struttura residenziale a carattere professionale e comunitario con aspetti funzionali ed organizzativi orientati al modello relazionale familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.

La comunità assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita come avviene in un normale contesto familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di vita quotidiana come momento educativo, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione ed animazione.

La Comunità deve:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

Ricettività

Il numero massimo di ospiti, di età compresa tra 3 e 12 anni, è pari a 10 ospiti, più eventuali 2 posti per le emergenze. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 24-mo anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero. Le comunità educative organizzano la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza dei minori per classi di età, in particolare curando che siano presenti o minori fino ai 12 anni oppure minori dai 13 ai 18 anni, fatta salva la possibilità di ospitare minori fratelli anche in fasce di età diverse da quelle indicate.

E' possibile inserire minori di età inferiore ai 3 (tre) anni ove richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito dell'autorizzazione dell'autorità che ne ha disposto l'inserimento.

Requisiti organizzativi

Nella comunità educativa il rapporto numerico tra educatori e minori è pari ad almeno 1 ogni 5.

È necessaria la presenza di almeno un operatore con titolo di educatore professionale o equipollente, comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente, prevedendo preferibilmente la presenza di entrambi i sessi.

Nelle ore notturne la comunità deve assicurare almeno la presenza di una unità di personale.

Il rapporto numerico tra personale ausiliario e minori è pari ad almeno 1 ogni 10 ospiti, tale da garantire la presenza nelle ore diurne.

Il coordinatore della struttura è individuato anche tra le figure professionali di area sociopsicopedagogica impiegate nella stessa con il compito di gestire la struttura ed organizzare le prestazioni da erogare.

Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, l'équipe deve essere integrata con adeguate figure professionali e le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

Requisiti strutturali

La Comunità educativa deve essere organizzata in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 6 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 12 per due posti letto, mq. 16 per tre posti letto;
- solo in casi di estrema necessità, camere doppie con l'aggiunta di un terzo letto, in casi specifici determinati dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione dell'autorità che ha disposto l'inserimento dei minori;

- un servizio igienico ogni 6 ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, ove prevista l'accoglienza specifica;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
- cucina;
- postazione telefonica accessibile agli ospiti minori, nei casi previsti e con la supervisione degli adulti;
- dotazione di condizionatore d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO-EDUCATIVE PER MINORI

La Comunità alloggio è una struttura educativa residenziale a carattere professionale e comunitario con aspetti funzionali ed organizzativi orientati al modello comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento.

La comunità assicura: accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in tutte le attività di vita quotidiana come momento educativo, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione ed animazione.

La Comunità alloggio deve:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività

Ricettività

Massimo 10 ospiti, di età compresa tra 12 - 18 anni, più eventuali 2 posti per le emergenze. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 24mo anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.

E' possibile inserire minori di età inferiore ai 12 (dodici) anni ove richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito dell'autorizzazione dell'autorità che ne ha disposto l'inserimento.

Requisiti organizzativi

La Comunità alloggio è condotta da educatori professionali o equipollenti, con un rapporto di 1 ogni 5 minori. Gli educatori, preferibilmente di genere diverso, articolano la loro presenza nella struttura con turni elastici, in modo da mantenere stabili le figure di riferimento per i giovani ed il rapporto numerico prima indicato.

Nelle ore notturne la Comunità alloggio deve assicurare la presenza di una unità di personale educativo.

Il rapporto numerico Personale ausiliario e ospiti è pari ad almeno 1 ogni 5, tale da garantire la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.

Il coordinatore della struttura è individuato anche tra le figure professionali di area socio-psico-pedagogica

impiegate nella stessa con il compito di gestire la struttura ed organizzare le prestazioni da erogare.

Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, l'équipe deve essere integrata con adeguate figure professionali e le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

Requisiti strutturali

La Comunità alloggio deve essere organizzata in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 6 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 12 per due posti letto;
- camere doppie con l'aggiunta di un terzo letto, solo in casi specifici determinati dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione dell'autorità che ha disposto l'inserimento dei minori;
- un servizio igienico ogni 6 ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza ove prevista l'accoglienza specifica;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
- cucina;
- postazione telefonica accessibile agli ospiti;
- dotazione di condizionatore d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

SERVIZIO DI AFFIDAMENTO MINORI

L'affidamento minori si attua nel momento in cui il minore, per temporanee difficoltà presenti all'interno del nucleo familiare, deve essere dallo stesso allontanato parzialmente o temporaneamente durante la giornata.

L'affido diurno può essere garantito anche presso strutture educative semiresidenziali che offrono adeguate risposte alle sue necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela del minore.

L'affidamento temporaneo si configura come un intervento di aiuto e sostegno al minore e dalla sua famiglia di origine.

L'affidamento deve essere consensuale, disposto dai Servizi Sociali, con il consenso della famiglia, o con esecutività del Giudice Tutelare.

L'affidamento familiare, può essere di tipo parziale e non residenziale.

L'intervento è di competenza del Servizio Sociale dell'Ambito territoriale o del Comune di riferimento, previo consenso manifestato dai genitori esercenti la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto il 12mo anno di età ed anche i minori di età inferiore, in relazione alla capacità di discernimento.

In particolare deve prevedere un progetto individualizzato contenente:

- analisi della situazione familiare e personale del/la minore
- modalità, tempi di attuazione e prevedibile durata dell'affidamento
- interventi a favore della famiglia d'origine, degli affidatari, del/la minore - tipo e frequenza dei rapporti tra le due famiglie
- momenti di verifica periodici.
- I compiti del Servizio Sociale:
- disporre un programma di assistenza, nonché il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati
- vigilare sull'andamento dell'affidamento .

Requisiti organizzativi

Per il servizio è prevista la figura dell'educatore professionale, del mediatore interculturale e dello psicologo.

M3 - SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE

M3.1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.

L'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di Valutazione multidimensionale (UVM).

Caratteristica del servizio di assistenza domiciliare è l'unitarietà dell'intervento che comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale integrate con prestazioni di tipo sanitario, secondo piani individuali programmati definiti dalla UVM. Le prestazioni si articolano per aree di bisogno, con riferimento a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali, quali quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a causa dell'età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell'autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita.

Requisiti organizzativi

Le figure professionali di assistenza alla persona sono gli operatori Socio Sanitari (OSS), gli operatori Socio Assistenziali (OSA) e/o gli assistenti familiari-assistenti alla persona, che si occupano prevalentemente di assistenza diretta e di cura dell'ambiente di vita: assicurano una presenza continuativa presso il domicilio della persona, l'accompagnamento, la compagnia e altre mansioni di supporto (anche la mobilità), eventualmente assumendosi la responsabilità dell'accudimento e fornendo attività integrative di welfare leggero, sempre in collaborazione con operatori professionali preposti all'assistenza socio-sanitaria, tendendo comunque a favorire l'autodeterminazione degli utenti e a migliorare il loro rapporto con il contesto. È prevista la presenza programmata dell'assistente sociale, dell'educatore professionale e dello psicologo in relazione al progetto personalizzato.

Per i servizi già attivi, l'eventuale personale per l'assistenza alla persona già impiegato con qualifiche diverse, dovrà essere riqualficato entro i termini concessi per l'adeguamento degli standard strutturali e organizzativi del presente manuale.

Articolazione territoriale

Il servizio di assistenza domiciliare deve essere presente in ogni Ambito territoriale, garantendo la massima fruibilità da parte dei cittadini.

M3.2 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A BASSA, MEDIA O ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE

APPARTAMENTO DIFFUSO (Servizi di prossimità per anziani)

L'appartamento diffuso è una struttura residenziale destinata ad anziani autosufficienti a prevalente accoglienza alberghiera costituita da un insieme di alloggi, di piccola dimensione e di varia tipologia, dotati di servizi collettivi e degli accessori necessari per consentire una vita autonoma. Ha caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale.

È una struttura a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

Sono erogate prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti, attività di supporto nell'espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale, attività assistenziali e sanitarie a bassa soglia (monitoraggio dei parametri di base, iniezioni, ecc.) erogate da personale qualificato.

Ricettività

Il numero massimo di ospiti è pari a 20 (venti).

Requisiti organizzativi

Le figure professionali previste sono: un coordinatore responsabile della struttura, che assicuri una presenza di almeno 18 ore settimanali, un assistente sociale che garantisca la presenza programmata per fasce orarie di almeno 12 ore settimanali, di altri operatori sociali per le attività di socializzazione ed animazione che garantiscano la presenza programmata, di operatori dell'assistenza e di personale ausiliario nel numero di almeno 1 per 10 ospiti e per un minimo di 5 ore giornaliere.

Requisiti strutturali

La ricettività dell'appartamento diffuso deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.

Il nucleo abitativo deve essere composto da un minimo di 3 alloggi contigui, che costituiscono unità abitative autonome all'interno della stessa struttura, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti e 1 presidio sanitario condiviso.

Le stanze e i servizi collettivi devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria.

L'unità abitativa minima è costituita da:

- superficie netta esclusi i servizi igienici compresa tra un minimo di mq. 20 per una persona;

Ogni appartamento deve contenere:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale o doppie, con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
- ogni stanza da letto deve essere dotata di un servizio igienico attrezzato per l'igiene quotidiana completa degli ospiti, dotato di campanello di allarme.

La struttura deve comprendere: una sala pranzo e cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti, un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato ed un servizio igienico riservato per il personale, condizionatori d'aria in tutti gli ambienti utilizzati dagli ospiti.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura ma la distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione.

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

La casa di riposo è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma, ovvero privi di altro supporto familiare.

Ricettività

Il numero massimo di ospiti è pari a 40 (quaranta), con moduli di 20 (venti) ospiti minimo .

Requisiti organizzativi

Un coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell'educatore professionale o dell'assistente sociale, che assicuri una presenza di almeno 18 ore settimanali.

Il rapporto numerico tra personale ausiliario ed ospiti è pari ad 1 ogni 10, che garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere. Nella fascia notturna deve essere presente un operatore ausiliario ogni 20 ospiti.

Amministrazione: responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi.

Servizi generali: cucina: un cuoco, un aiuto cuoco, un ausiliario, lavanderia e stireria. I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia deve essere garantito nell'intero arco della giornata. Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle esigenze della casa di riposo.

Prestazioni sociali: un operatore Socio -Sanitario ogni 10 ospiti, la presenza di un'assistente sociale e di un educatore professionale per almeno 12 ore settimanali ciascuno e di un animatore socio-culturale per almeno 8 ore settimanali, il personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10 ospiti. La figura di animatore sociale svolge attività di empowerment individuale e di gruppo, di promozione e realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione del disagio sociale, progetta e realizza attività collettive di carattere ricreativo e socio-culturale, in stretta collaborazione con l'educatore di riferimento e con l'assistente sociale sulla base dei piani individualizzati. Le équipes sono coadiuvate da tutto il personale con il titolo di OSS e di OSA.

Prestazioni sanitarie: sono assicurate mediante le strutture delle ASL e possono essere affidate ad un Medico convenzionato limitatamente agli aspetti propri della Casa di Riposo. L'assistenza medica in favore degli ospiti è assicurata dai medici di medicina generale. Deve essere garantita nell'arco dell'intera giornata la somministrazione di eventuali terapie prescritte, tramite figura professionale infermieristica.

Requisiti strutturali

La casa di riposo si configura come entità autonoma, articolata in più moduli. Ciascun modulo si compone di stanze camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di 10 mq. o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a 16 mq. per due posti letto, 22 mq. per tre posti letto e di 28 mq per quattro posti letto.

Ogni camera da letto deve essere dotata di un locale per servizi igienici direttamente comunicante, ad uso esclusivo per gli ospiti della stessa camera, ed attrezzato per l'igiene quotidiana completa degli ospiti.

Ciascun modulo deve, altresì, comprendere una sala pranzo ed un'eventuale cucina, di dimensioni adeguate alla presenza contemporanea degli ospiti previsti in ciascun modulo, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere dotato di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico e spogliatoio riservato per il personale e di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti utilizzati dagli ospiti.

E' presente, inoltre, nella struttura:

- un ambulatorio, collocato in apposito locale dove possono essere praticate, oltre alle cure normali, le consultazioni e le visite periodiche. L'ambulatorio deve avere dimensioni tali da contenere un lavabo con acqua calda e fredda, almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un diafanoscopio, una zona spogliatoio ed un servizio igienico accessibile direttamente dall'ambulatorio, preceduto da una zona di attesa;
- una palestra destinata all'esercizio fisico degli ospiti, ubicata in un locale attrezzato, di dimensioni sufficienti ad accogliere l'attrezzatura minima indispensabile per consentire all'utente di mantenere una soddisfacente efficienza motoria ed un deposito per attrezzi e uno spogliatoio con servizio igienico, attigui alla palestra;
- un servizio igienico e uno spogliatoio riservato per il personale.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura ma la distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento.

RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI (RASS)

La residenza sociale assistenziale è una struttura per anziani a bassa intensità socio-assistenziale, che non ricade nelle tipologie previste ai sensi della LR n. 28/00 e s.m.i..

La RASS eroga prevalentemente servizi socio assistenziali a persone anziane, in età superiore ai 64 anni (con gravi deficit psico-fisici che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale) che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, prevedono limitati livelli di recupero dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio. In tale struttura l'assistenza sanitaria è quella erogabile in contesto domiciliare.

La RASS assicura le seguenti prestazioni:

- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività socializzanti ed educative;
- prestazioni infermieristiche;
- prestazioni e servizi alberghieri con la somministrazione dei pasti.

La RASS è collegata funzionalmente con i servizi socio-sanitari dell'Ambito, comprendenti l'assistenza medico-generica, l'assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare, i centri diurni, anche per garantire la continuità assistenziali dopo la dimissione da una struttura ospedaliera o extra-ospedaliera sanitaria e ridurre la riospedalizzazione.

Ricettività

Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 (trenta) ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 90 (novanta) ospiti. In casi eccezionali, per comprovate esigenze non altrimenti ovviabili, ovvero per strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale con ricettività superiore, può essere autorizzata l'attivazione di un ulteriore modulo, con corrispondente adeguamento di servizi e dotazione di personale.

Requisiti organizzativi

Amministrazione: un responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi.

Servizi generali: cucina: un cuoco, un aiuto cuoco, due ausiliari (per la ricettività massima), lavanderia e stireria. I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne ed il servizio di pulizia deve essere garantito nell'intero arco della giornata;

Prestazioni socio-sanitarie: un OSS in organico ogni 4 ospiti, infermieri in organico per 6 ore giornaliere ogni 30 ospiti, tecnici della riabilitazione in rapporto di 6 ore settimanali ogni 30 ospiti e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla UVM, per il quale la struttura può avvalersi delle prestazioni delle strutture del SSR, un assistente sociale per 12 ore settimanali ogni 30 ospiti.

Nel caso di strutture già autorizzate, la figura di OSS può essere sostituita da OTA, che devono riqualificarsi in OSS attraverso corsi di formazione, entro il termine del 31.12.2018.

La struttura deve avere un coordinatore sociale, con qualifica di assistente sociale o di educatore professionale, impegnato prevalentemente nel coordinamento delle attività socializzanti, educative, dell'intera attività socio-sanitaria, garantendo l'applicazione di protocolli omogenei per l'accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 18 ore settimanali ogni 30 ospiti.

La competente ASL è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della Residenza sociale i seguenti interventi di rilievo sanitario: assistenza medica generica, assistenza medica specialistica, fornitura di farmaci, fornitura di presidi sanitari.

L'assistenza medica in favore degli ospiti è assicurata dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti. L'assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura.

Requisiti strutturali

La struttura deve avere camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di 10 mq. o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a 16 mq. per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Ogni modulo abitativo deve essere dotato di almeno un bagno con servizio igienico assistito per la non autosufficienza. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie non inferiore a 5 mq., con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.

La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed un'eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti, condizionatori d'aria in tutti gli ambienti utilizzati dagli ospiti.

La palestra, destinata all'esercizio fisico deve essere dotata dell'attrezzatura minima necessaria per un'adeguata attività motoria, di un deposito attrezzi e di uno spogliatoio, con servizio igienico, attigui.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura ma la distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento. Gli locali della struttura devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.

RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (RASS1)

La residenza socio-assistenziale, che non ricade nelle tipologie previste ai sensi della LR n.28/2000 es.m.i., eroga prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone anziane, in età superiore ai 64 anni (con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che necessitano di un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo a prevalenza sociale con integrazione socio-sanitaria), che non sono in grado di condurre una vita del tutto autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, che prevedono limitati livelli di ricupero dell'autonomia ed evidenziando profili di fabbisogni assistenziali di soggetti cronici non possono essere assistiti a domicilio.

La RASS1 per anziani non può ospitare persone di età inferiore a 64, ancorché disabili gravi, fatta eccezione per persone affette da demenze senili, morbo di Alzheimer e demenze correlate, anche se non hanno raggiunto l'età dei 64 anni. La RASS1 è collegata funzionalmente con i servizi socio-sanitari dell'Ambito e del Distretto, comprendenti l'assistenza medico-generica, l'assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per ridurre l'incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra individuate. L'ospitalità presso la RASS1 fa riferimento a programmi di lunga durata. L'accesso alle prestazioni erogate dalla RASS1 avviene attraverso l'UVM.

Ricettività

Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 90 (novanta) ospiti. In casi eccezionali, per comprovate esigenze non altrimenti ovviabili, ovvero per strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale con ricettività superiore, può essere autorizzata l'attivazione di un ulteriore modulo, con corrispondente adeguamento di servizi e dotazione di personale.

La RASS1 assicura le seguenti prestazioni:

- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività socio-riabilitative ed educative;
- prestazioni infermieristiche;
- prestazioni e servizi alberghieri con la somministrazione dei pasti.

Requisiti organizzativi

Amministrazione: un responsabile amministrativo della struttura ed operatori amministrativi;

Servizi generali: un cuoco, un aiuto cuoco, due ausiliari (per la ricettività massima), lavanderia e stireria. I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia deve essere garantito nell'intero arco della giornata.

Prestazioni socio-sanitarie: le figure professionali previste sono:

- un educatore professionale ed un terapeuta occupazionale ogni 30 ospiti per almeno 12 ore settimanali;
- un OSS in organico ogni 4 ospiti;
- un infermiere in organico ogni 20 ospiti e durante il servizio notturno deve essere garantita la reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella struttura;
- tecnici della riabilitazione per almeno 18 ore settimanali e comunque in funzione al progetto personalizzato di assistenza definito dalla UVM;
- un assistente sociale per almeno 6 ore settimanali.

Per le strutture già autorizzate, la figura di OSS può essere sostituita da OTA, che devono riqualificarsi in OSS attraverso corsi di formazione, entro il termine del 31.12.2018. Almeno uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del patentino BLS.

La struttura deve avere un coordinatore, impegnato per un minimo di 6 ore settimanali ogni 30 ospiti, che gestisce l'intera attività socio-sanitaria, garantisce l'applicazione di protocolli omogenei per l'accoglienza e la gestione dei casi e collabora con la competente UVM che dispone il ricovero nella struttura e che provvede alla valutazione del progetto personalizzato di assistenza e cura.

La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della RASS1 i seguenti interventi di rilievo sanitario: assistenza medica generica, assistenza medica specialistica, fornitura di farmaci e fornitura di presidi sanitari.

Gli interventi richiesti vengono definiti dalla UVM in sede di elaborazione del progetto personalizzato e di disposizione del ricovero presso la struttura e sono attivati dalla competente ASL entro il termine di una settimana dalla data del ricovero. In particolare, i farmaci e il materiale farmaceutico vengono presi in carico dal personale sanitario formalmente autorizzato dal coordinatore della RASS1. Le ASL possono concordare con le strutture la fornitura periodica dei farmaci di maggior utilizzo, al fine della continuità assistenziale, prevedendo la rendicontazione periodica per le successive forniture, purché in stretto raccordo con il medico di medicina generale e gli specialisti, titolari della prescrizione delle terapie e dei presidi. Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti. L'assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura.

Requisiti strutturali

La struttura deve avere camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di 10 mq. o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a 16 mq. per due posti letto. Tali dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Ogni modulo abitativo deve essere dotato di almeno un bagno con servizio igienico per la non autosufficienza.

Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 5, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.

La struttura deve comprendere una sala pranzo ed un'eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti, condizionatori d'aria in tutti gli ambienti utilizzati dagli ospiti.

L'ambulatorio, dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure normali, deve contenere un lavabo con acqua calda e fredda, almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico,

un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una zona di attesa. La palestra, destinata all'esercizio fisico deve essere dotata di attrezzatura minima necessaria per un'adeguata attività motoria, di deposito attrezzi e spogliatoio con servizio igienico, attigui.

I locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.

CENTRO DIURNO SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI

Il centro diurno è una struttura socio-assistenziale per anziani a regime semiresidenziale, realizzabile anche all'interno o in collegamento con la Casa Riposo, la RASS e la RASS1.

Il centro organizza le proprie attività in base alle esigenze dell'utenza ed assicura l'apertura per sei ore al giorno e per almeno cinque giorni a settimana. Le attività sono rivolte alla comunità, e sono organizzate attivando le risorse della comunità locale.

Il centro organizza:

- attività educative a supporto dell'autonomia;
- attività di socializzazione ed animazione;
- attività culturali e ludico-ricreative;
- attività psico-motorie

ed assicura il servizio di trasporto sociale, salvo diversi accordi con i Comuni.

Assicura inoltre prestazioni a carattere assistenziale (di igiene personale) e sanitario correlate alle terapie prescritte dai medici di medicina generale, nonché un servizio lavanderia e la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

Ricettività

Fino ad un massimo di 30 ospiti.

Requisiti organizzativi

Le figure professionali previste sono:

- un coordinatore della struttura può essere un educatore professionale o un'assistente sociale, impiegato per almeno 18 ore settimanali, che si occupa della programmazione delle attività e della gestione del servizio;
- un educatore professionale ogni 15 ospiti per almeno 15 ore settimanali;
- la presenza programmata di operatori addetti all'assistenza in misura adeguata al numero, alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza;
- gli animatori sociali ed professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate e la presenza fissa di un personale ausiliario 15 ospiti.

Le attività di socializzazione ed animazione, le attività culturali e ludico-ricreative, le attività psico-motorie possono essere oggetto di convenzione con i soggetti esterni del terzo settore.

Requisiti strutturali

Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.

Gli ambienti devono essere dotati di un impianto di condizionamento d'aria.

La struttura, di dimensione non inferiore a 150 mq., deve in ogni caso prevedere:

- spazi congrui destinati alle attività;
- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
- spazi autonomi destinati alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
- linea telefonica accessibile per gli utenti;

- un locale destinato a servizi igienici ogni 10 utenti, distinto per uomini e donne e, in ogni caso, almeno un locale per servizi igienici per piano, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;
- un servizio igienico-spogliatoio per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE: LABORATORI DI COMUNITA'

I Laboratori di Comunità sono aperti alla partecipazione, anche non continuativa, di anziani autosufficienti, per le attività ludico-ricreative, di socializzazione e di animazione, sono altresì assicurate prestazioni per la salute e per l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività.

Gli interventi e le attività all'interno ed all'esterno della struttura devono consentire di contrastare l'isolamento e l'emarginazione sociale delle persone anziane, di mantenere i livelli di autonomia della persona e di supportare la famiglia.

Il Centro garantisce l'apertura per almeno 6 ore, suddivise tra ore diurne e ore pomeridiane, per 6 giorni la settimana e si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze degli anziani e delle loro famiglie ed assicura l'apertura sulla base delle attività erogate, rivolte alla comunità.

Il Centro pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti:

- attività educative indirizzate all'autonomia;
- attività di socializzazione e animazione
- attività espressive, psico-motorie;
- attività ludiche e ricreative;
- attività culturali e occupazionali;
- segretariato sociale;
- prestazioni a carattere assistenziale;
- attività a garanzia della salute degli utenti;
- attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico;
- organizzazione di vacanze invernali ed estive;
- somministrazione dei pasti (facoltativa);
- servizio trasporto (facoltativa).

Il Centro, inoltre, può concorrere alla erogazione del servizio di pronto intervento sociale per l'area anziani.

Ricettività

La capacità massima è di 40 ospiti per una struttura con superficie non inferiore a 200 mq. Gli ospiti possono essere residenti nel Comune, ovvero nei Comuni dello stesso ambito territoriale sociale.

Requisiti organizzativi

Le figure professionali previste sono:

- un coordinatore, con qualifica di educatore professionale o assistente sociale, presente per almeno 20 ore settimanali,
- un operatore addetto all'assistenza ogni 20 ospiti in misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze degli ospiti,
- un educatore professionale ogni 20 utenti per almeno 15 ore settimanali;
- un animatore sociale ogni 20 utenti per un minimo di 20 ore settimanali;
- un assistente sociale presente per almeno 10 ore settimanali;
- terapisti della riabilitazione ed altre figure professionali con presenza programmata sulla base di esigenze specifiche.

Requisiti strutturali

La struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività, con una superficie complessivamente non inferiore a 100 mq. ogni 20 utenti, di un servizio igienico ogni 20 ospiti, di cui uno attrezzato per la non autosufficienza, e di cui almeno uno destinato alle donne, e un servizio igienico riservato al personale. Tutti i servizi e gli spazi devono essere dotati della massima accessibilità.

M4- CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE

FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Le misure di sostegno economico in forma mirata rispetto alle cause e alle condizioni di fragilità economica e sociale del nucleo o della persona beneficiari sono:

- Reddito minimo di inserimento: sostegno economico a nuclei familiari con reddito insufficiente (per difficoltà nell'accesso al lavoro del capofamiglia e delle altre figure adulte o per situazioni lavorative precarie o irregolari).
- Contributi in conto capitale per l'acquisto della prima casa: forme di accesso agevolato al credito o contributo in conto capitale per l'acquisto della prima casa.
- Contributi in conto interessi zero: forme di accesso agevolato al credito nella forma del microcredito per l'avvio di una nuova esperienza di autoimprenditorialità.

Gli Ambiti pongono in essere iniziative per rendere omogenee le forme di intervento per il contrasto della povertà tra tutti i Comuni dell'ambito, promuovendo l'integrazione con le risorse autonome dei bilanci comunali al fine di evitare sovrapposizioni o inefficienze economiche. I criteri di accesso, le modalità d'erogazione, l'entità dei contributi e la tipologia dei contributi disponibili, di norma, sono definiti dalla Giunta Regionale.

M5 - SOSTEGNO ALLE PERSONE DISABILI

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Il servizio di trasporto sociale risponde alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani e ai disabili (con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali), per favorire l'indipendenza e la socializzazione, l'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico, colmando le distanze. Tale servizio facilita i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini anziani e/o con disabilità, residenti nel territorio Comunale, colpiti da limitazioni dell'autonomia fisica, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

E' un servizio finalizzato a garantire alle persone non autosufficienti e con scarsa autonomia, prevalentemente anziane o disabili l'accesso alle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, l'accesso ai centri diurni e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi programmati. Il trasporto sociale può anche essere garantito in determinate occasioni, come le elezioni, per favorire l'esercizio al diritto di voto, o periodi, come le festività e le ricorrenze, per incentivare la partecipazione a manifestazioni culturali ed aggregative. Inoltre, il servizio può essere fornito o programmato in forma sia collettiva che individuale, a seconda delle esigenze degli anziani e delle persone con disabilità e in relazione alle diverse destinazioni.

Il servizio è rivolto a:

- a. anziani ultra 65 non-autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con reti familiari ed informali carenti;

- b. disabili residenti nel territorio comunale certificati ai sensi della L n.104/92 e s.m.i..
- c. persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi.

Possono altresì usufruire del servizio i soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità e con relazione dettagliata dell'assistente sociale comunale. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Requisiti organizzativi

Il trasporto potrà essere effettuato da personale dipendente dell'Amministrazione comunale oppure da personale in regime di convenzione con l'Amministrazione comunale o con altri Enti.

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER DISABILI

Il centro diurno socio-educativo è una struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia, soprattutto in riferimento alle capacità cognitive e socio-relazionali. Il centro è destinato a persone con disabilità anche plurime, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario a prevalenza sociale.

Il centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per almeno 6 ore al giorno, per un minimo di 5 giorni a settimana. Le attività sono rivolte alla comunità ed organizzate attivando le risorse della stessa. Il centro deve organizzare:

- attività educative indirizzate all'autonomia;
- attività di socializzazione ed animazione;
- attività espressive, psico-motorie e ludiche;
- attività culturali e di formazione;
- prestazioni socio-sanitarie e riabilitative a prevalenza sociale, eventualmente richieste per utenti con disabilità plurime e con patologie psichiatriche secondarie;
- sostegno psico-socio-educativo in ambiente scolastico ed extrascolastico per il rapporto dei soggetti disabili con i loro nuclei familiari e con il gruppo-classe.

Il Centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previa accordo con il Comune interessato, con l'Ambito e/o con l'ASL.

All'interno del Centro possono essere erogati anche servizi per l'integrazione scolastica, finalizzati a garantire il diritto allo studio dei disabili fisici, psichici e sensoriali, attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie e non, quali:

- servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
- servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento ed il trasporto casa-scuola;
- attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola (in caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e trasporto);
- iniziative per la promozione culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei soggetti disabili;
- attività di integrazione sociale extrascolastica, per l'integrazione tra il percorso scolastico e l'ambiente di vita familiare ed extra-scolastico della persona disabile, al fine di assicurare la continuità e la efficacia del progetto educativo individualizzato;
- iniziative d'informazione nell'ambito della scuola e delle famiglie, d'intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano la disabilità e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione sanitaria;
- attività didattiche di sostegno con personale qualificato e aggiornato;
- integrazione dei bambini con disabilità nelle scuole materne comunali anche con l'ausilio di

educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento.

Ricettività

La capacità massima è di 20 utenti, con moduli diversi per fascia di età, fino a 17 anni e da 18 a 64.

Requisiti organizzativi

Le figure professionali previste sono:

- un coordinatore della struttura con laurea in scienze dell'educazione (almeno triennale) o in scienze pedagogiche o titolo equipollente, ovvero, solo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente manuale, di altro diploma di laurea o di diploma di maturità, con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a 5 anni;
- un responsabile amministrativo;
- un educatore professionale ogni 5 ospiti con almeno 3 anni di esperienza nei servizi per disabili;
- un operatore dell'assistenza educativa ai disabili ogni 7 ospiti, per le attività di assistenza collegate alle attività socio-educative, a supporto degli educatori nella realizzazione di laboratori didattico-creativi, nei momenti ludici e nell'accompagnamento/cura dei bisogni primari e di sicurezza;
- psicologi e altri operatori sociali (es: esperti di teatro, di pittura per attività laboratoriali) e tecnici della riabilitazione, la cui presenza viene programmata sulla base delle esigenze degli ospiti nel relativo progetto socio-educativo;
- interpreti LIS e assistenti all'autonomia ed alla comunicazione (ove necessario) per l'interazione linguistico-comunicativa, mediando il trasferimento di significati e simboli tra le parti;
- animatore sociale, con funzioni di empowerment individuale e di gruppo, di promozione e realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione del disagio sociale, di progettazione e realizzazione delle attività collettive di carattere ricreativo e socio-culturale in collaborazione con gli educatori;
- un assistente alla persona ogni 10 utenti, con il titolo di OSS e OSA o di personale in essere con esperienza di almeno tre anni alla data di pubblicazione, per l'assistenza diretta e la cura dell'ambiente di vita, volta a favorire l'autodeterminazione degli utenti e a migliorare il rapporto con il contesto.

Per i servizi già attivi, l'eventuale personale per l'assistenza alla persona già impiegato con qualifiche diverse, dovrà essere riqualificato entro il 31.12.2018.

Requisiti strutturali

Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.

La struttura in ogni caso deve prevedere:

- spazi congrui destinati alle attività, non inferiori a complessivi 200 mq. per 20 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo; se è prevista la preparazione dei pasti gli spazi non possono essere inferiori a complessivi 250 mq.;
- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
- spazi autonomi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
- spazio amministrativo;
- linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti;
- servizi igienici attrezzati;
- 2 bagni ogni 10 utenti, divisi per genere;

- un servizio igienico per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.

CENTRO DIURNO SOCIO-ASSISTENZIALE PER LE AUTONOMIE DEI DISABILI

Il centro diurno per le autonomie è una struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata alla promozione e/o al recupero e/o al mantenimento delle capacità psico-relazionali, spazio-temporali e comunicative per favorire le autonomie personali sociali e lavorative delle persone con disabilità nell'ambito di un concetto di "riattivazione globale". L'assistenza è assicurata nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), nonché la somministrazione dei pasti, in relazioni agli orari di apertura.

Il Centro può essere articolato in più moduli, sulla base dell'età e dei progetti individualizzati da attuare. Risponde ai bisogni dei pazienti che si trovano in una fase lieve o moderata del livello di disabilità, che non presentano gravi disturbi del comportamento e che necessitano di cicli di trattamenti terapeutico-educativo-riabilitativi specifici e individualizzati, finalizzati al recupero delle funzioni sociali e della capacità di autonomia personale e lavorativa.

Il Centro Diurno osserva un orario flessibile dalle 8.00 alle 19.00 per almeno 5 giorni alla settimana ed assicura il trasferimento da e verso il domicilio, previo accordo con il Comune o con l'Ambito.

Nel centro può essere previsto un servizio di tele-assistenza domiciliare per garantire la continuità assistenziale.

Il servizio comprende anche servizi specialistici sociali di carattere semiresidenziale a regime diurno, con funzioni educative e assistenziali, rivolto a persone affette da sindrome dello spettro autistico, di età compresa tra i 14 e i 25 anni che non necessitano delle prestazioni socio-sanitarie garantite dai centri diurni riabilitativi sanitari. E' un servizio di tipo assistenziale, educativo e riabilitativo che si propone di lavorare sulle autonomie e le abilità sociali e lavorative, mantenendo come obiettivo primario il benessere e la qualità di vita della persona. La frequenza al servizio deve rappresentare un momento transitorio verso la vita autonoma o comunitaria. Il centro può accogliere persone minori o giovani adulte con diagnosi di autismo e patologie assimilabili, con riferimento agli accettati sistemi di classificazione internazionali DSM V e ICD10).

Gli interventi devono essere modulati sull'età del soggetto, in maniera costante e continuativa. L'intervento abilitativo-educativo deve mirare al consolidamento delle abilità acquisite ed al potenziamento di quelle emergenti ed essere strutturato in modo adeguato rispetto ai tempi (3-6 ore giornaliere).

Gli adolescenti e gli adulti dovrebbero continuare quindi a poter usufruire di programmi educativi individualizzati nelle aree funzionali come la comunicazione, le abilità sociali, le capacità lavorative e di tempo libero nella prospettiva di un progressivo distacco dalla famiglia di origine.

In presenza di utenti con sindromi autistiche, la composizione dell'equipe multiprofessionale varia sia nel numero che nelle competenze, in funzione dei bisogni specifici emergenti.

Ricettività

La capacità massima è di 20 ospiti, con moduli di massimo 10 unità. È possibile avere due diverse e distinte ricettività per fascia di età, fino a 17 anni e da 18 a 64.

Nel caso di minori 0-3 anni si fa riferimento alle Linee di indirizzo sui servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla DGR n. 864/2015 ed al presente manuale.

Requisiti organizzativi

L'approccio dev'essere multidimensionale e multiprofessionale integrato e le figure operative previste sono:

- un coordinatore, con laurea, almeno triennale, in scienze dell'educazione o scienze pedagogiche o un assistente sociale, con esperienza quinquennale nei servizi rivolti alla disabilità, con il compito di gestire la struttura, distribuire il lavoro in relazione alle risorse disponibili e di comunicare con gli enti territoriali;
- un responsabile amministrativo;
- un consulente Psicologo/Psicoterapeuta, per il sostegno psicologico all'utente e attività di riabilitazione cognitiva e relazionale, con presenza programmata, sulla base delle esigenze degli utenti;
- un Consulente psichiatra per l'attività di supervisione clinica, di monitoraggio delle condizioni mediche generali e degli effetti farmacologici e di eventuale prescrizione;
- un esperto di attività per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- educatori professionali (in numero congruo alla ricettività della struttura) con mansioni operative di presa in carico, secondo quanto disposto dal piano individualizzato;
- logopedista e fisioterapista sulla base del piano individualizzato;
- assistenti all' autonomia ed alla comunicazione in numero congruo rispetto alla ricettività della struttura e secondo quanto disposto dal piano individualizzato;
- un animatore sociale per l'attività di empowerment individuale e di gruppo, di promozione e realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione del disagio sociale, di progettazione e realizzazione delle attività collettive di carattere ricreativo e socio-culturale in collaborazione con gli educatori;
- un OSA ogni 7 ospiti per l'assistenza diretta e la cura dell'ambiente di vita, per favorire l'autodeterminazione degli utenti e migliorare il loro rapporto con il contesto.

Requisiti strutturali

Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.

La struttura in ogni caso deve prevedere:

- spazi congrui destinati alle attività, non inferiori a complessivi 200 mq. per 20 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo, se non è erogato il servizio di preparazione dei pasti la superficie non deve essere inferiore a complessivi 150 mq.;
- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
- spazi autonomi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
- spazio amministrativo;
- servizi igienici attrezzati;
- 4 bagni per disabili per 20 utenti, divisi per genere, 2 bagni per disabili per 10 utenti, sempre divisi per genere;
- un servizio igienico per il personale.

COMUNITA' ALLOGGIO RESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI: DOPO DI NOI

La comunità alloggio è una struttura residenziale con caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale, rivolta a fornire risposte ai casi dell'area "dopo di noi". Garantisce prestazioni e servizi inclusivi della somministrazione dei pasti, attività a sostegno dell'autonomia individuale, sociale e lavorativa, laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare.

È possibile avere due tipologie di comunità:

Tipologia 1: struttura residenziale socio assistenziale a bassa intensità assistenziale, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di disabilità fisica, o psico sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

Tipologia 2: struttura residenziale, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di disabilità fisica, o psico sensoriale che necessitano di assistenza tale da richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

Ricettività

Il modulo abitativo, costituito da un minimo di 6 ad un massimo di 12 ospiti, ospita persone che presentino caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di disabilità e per classe di età.

Requisiti organizzativi

Le figure operative previste sono:

- un coordinatore, con laurea, almeno triennale, in scienze dell'educazione o scienze pedagogiche o un assistente sociale, con esperienza quinquennale nei servizi rivolti alla disabilità, per almeno 15 ore settimanali per la Tipologia 1 e 24 ore settimanale per la Tipologia 2.
- educatori professionali, in numero congruo alle esigenze della struttura per entrambe le tipologie;
- un OSA ogni 12 ospiti, per la Tipologia 1, presente nelle ore diurne e notturne, per un minimo di 15 ore giornaliere;
- OSA ed OSS, per la Tipologia 2, presenti nelle ore diurne e notturne, per un minimo di 18 ore giornaliere.

Requisiti strutturali

La comunità alloggio deve essere organizzata in appartamenti contigui preferibilmente collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti. Ogni unità appartamento deve contenere:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di 12 mq. o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a 18 mq. per due posti letto;
- un locale per servizi igienici, assistiti per la non autosufficienza, ogni due camere da letto;
- dotazione di condizionatore d'aria in tutti gli ambienti utilizzati dagli ospiti.

La struttura deve comprendere una sala pranzo, una cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti, un servizio igienico doppio, distinto per genere, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico per il personale.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura.

GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI (RESIDENZIALITA' TEMPORANEA)

Il gruppo appartamento è una struttura residenziale a bassa intensità socio-assistenziale, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, privi di validi riferimenti familiari o con particolari necessità familiari, in situazione di disabilità fisica o psico-sensoriale. La permanenza nella struttura si caratterizza per periodi limitati nel tempo e non continuativi (da 2 giorni a 1 settimana), in temporanea assenza dei familiari che generalmente se ne prendono cura.

Ha caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale e non sono previsti i servizi di preparazione e somministrazione dei pasti e le altre attività della vita quotidiana.

Ricettività

La capacità massima è di 10 ospiti. Può essere strutturata come servizio aggiuntivo al Centro Diurno socio-

educativo per disabili per le autonomie con camera o struttura annessa.

Requisiti organizzativi

Le figure professionali previste sono: un coordinatore responsabile della struttura, con qualifica di educatore professionale o assistente sociale, presente almeno 12 ore nella settimana o comunque 2 ore al giorno, un ausiliario per gruppo appartamento con presenza continuativa durante la permanenza.

Requisiti strutturali

Il gruppo appartamento deve essere organizzato in civile abitazione o abbinato a centri diurni educativi, adeguatamente arredata e dimensionata in relazione ai bisogni degli ospiti, con camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di 9 mq. o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a 16 mq. per due posti letto. Per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale.

La struttura deve prevedere un servizio igienico doppio o in camere, distinto per genere, assistito per la non autosufficienza, in misura di uno ogni 5 ospiti, una sala pranzo ed una cucina attrezzata (se non associato al centro diurno), uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI

Il servizio di assistenza scolastica specialistica, in applicazione del quadro normativo nazionale e regionale che riconosce nella scuola un contesto formativo adeguato anche per i ragazzi con disabilità, tende a garantirne il diritto allo studio e, pertanto, presuppone il perseguimento delle seguenti finalità:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni disabili nell'ambito scolastico;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal personale docente;
- sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.

Sono beneficiari del servizio di assistenza scolastica gli alunni disabili in possesso di diagnosi funzionale (laddove sia in itinere la procedura per l'ottenimento della diagnosi funzionale, potrà essere ritenuta valida la certificazione, rilasciata da struttura pubblica o struttura privata accreditata, attestante la relativa patologia).

Il servizio prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza specialistica, da svolgersi per lo più all'interno della scuola, attraverso l'integrazione ed il coordinamento di differenti professionalità (docenti curricolari, docenti di sostegno, collaboratori scolastici, ecc.). L'assistenza deve intendersi non standardizzata e/o codificata, ma efficacemente e funzionalmente diversificata, orientata a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente disabile.

L'assistenza è prestata 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato. Gli orari di svolgimento, la loro durata ed il numero di operatori necessari sono stabiliti dall'Amministrazione referente, in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.

Requisiti organizzativi

Il servizio si avvale di educatori professionali in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea in educazione professionale, ex DM n. 520/1998 o titoli equipollenti;
- laurea in Scienza dell'Educazione, ex indirizzo in Educatore professionale extrascolastico;
- laurea triennale in Scienze dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità;
- laurea triennale in Scienza dell'Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze dell'Educazione e Scienze dell'educazione nei servizi socioculturali e interculturali;

- laurea in Pedagogia;
- diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo magistrale o psico-socio-pedagogico, purché in possesso di un'esperienza pregressa di almeno 3 anni e di idonea formazione specialistica nel campo di interesse del servizio;
- diplomi o attestati specifici, riconosciuti dalla Regione Basilicata, per le funzioni di assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili.

Il servizio verrà ulteriormente regolato con apposito provvedimento in applicazione dell'“Accordo di programma per l'inclusione scolastica e sociale dei bambini e degli allievi disabili” che costituirà il quadro organico di riferimento per l'intero percorso educativo e formativo e per la definizione dei principi di coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extrascolastici.

M6 - SOSTEGNO ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AUTONOMIA/PERMANZA NEL DOMICILIO

COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO-RIABILITATIVA

La comunità socio-riabilitativa è una struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di disabilità fisico, intellettiva e/o sensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

La struttura garantisce una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia, e assicura l'erogabilità d'interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.

La comunità socio-riabilitativa si configura anche come struttura idonea a garantire il “Dopo di noi” per disabili gravi senza il necessario supporto familiare, in questo caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza economica.

La struttura assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela nonché prestazioni riabilitative e sanitarie, finalizzate alla crescita evolutiva delle persone accolte. Attua interventi mirati e personalizzati per lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale e l'acquisizione e/o il mantenimento di capacità comportamentali ed affettivo-relazionali.

La comunità offre:

- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività educative indirizzate all'autonomia;
- attività riabilitative mirate all'acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali;
- attività di socializzazione;
- somministrazione pasti.

In presenza di disabili gravi, le prestazioni erogate nella Comunità trovano copertura anche con oneri a carico della ASL competente in misura adeguata all'intensità assistenziale richiesta.

Ricettività

La comunità può essere costituita da nuclei con capacità di 5 ospiti per un massimo di 20 ospiti, più eventuali 2 posti per le emergenze. Ciascun modulo abitativo deve ospitare ospiti che presentino caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di disabilità e per classe di età. La comunità deve assicurare l'erogabilità d'interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.

E' possibile avere nel medesimo stabile la compresenza di più moduli abitativi fino ad un massimo di tre.

Requisiti organizzativi

Le figure professionali previste sono:

- un coordinatore della struttura con laurea in educazione professionale o titolo equipollente ovvero di altro diploma di laurea o di diploma di maturità con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a 5 anni per il personale in essere alla data di entrata in vigore del presente manuale;
- un educatore professionale ogni 5 ospiti con almeno tre anni di esperienza nei servizi per disabili e assistenti sociali;
- assistenti all'autonomia ed alla comunicazione;
- animatori sociali, per attività di empowerment individuale e di gruppo, di promozione e realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione del disagio sociale, di progettazione e di realizzazione di attività collettive di carattere ricreativo e socio-culturale, in collaborazione con gli educatori;
- psicologi, infermieri e tecnici della riabilitazione con presenza programmata;
- operatori di comunità per tossicodipendenti (ove necessario) per facilitare il reinserimento delle persone con dipendenze patologiche e supportare le attività di riabilitazione, gestione e progettazione degli interventi socio-educativi;
- un ausiliario ogni 10 ospiti presente nelle ore diurne, per un minimo di 18 ore settimanali, tra cui è ricompresa la figura di OSA, per l'assistenza diretta e la cura dell'ambiente di vita, per favorire l'autodeterminazione degli utenti e migliorare il rapporto con il contesto.

Requisiti strutturali

La struttura è costituita da:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di 12 mq. o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a 18 mq. per due posti letto;
- servizio igienico, attrezzato per la non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante;
- per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale;
- dotazione di condizionatore d'aria, o di altra idonea climatizzazione, in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

La struttura deve comprendere una sala pranzo e cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti e, per ogni piano, un servizio igienico doppio, distinto per genere, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato ed un servizio igienico riservato per il personale.

Tutti i locali sono privi di barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare fornisce ai cittadini interventi per favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali. Comprende prestazioni domiciliari di tipo socio-assistenziale per persone con disabilità o per anziani, quali quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto ed accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a causa dell'età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell'autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita.

Requisiti organizzativi

Le figure professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree di

bisogno, previste sono:

- un OSA per l'assistenza diretta della persona e la cura dell'ambiente di vita e governo della casa, per favorire l'autodeterminazione degli utenti e migliorare il loro rapporto con il contesto;
- un OSS per la cura e l'igiene della persona;
- un assistente all'autonomia ed alla comunicazione, ove necessario;
- un assistente familiare/Assistente alla persona per assicurare una presenza continuativa presso il domicilio della persona, l'accompagnamento, la compagnia e altre mansioni di supporto (anche la mobilità), eventualmente assumendosi la responsabilità dell'accudimento e fornendo attività integrative di welfare leggero, sempre in collaborazione con operatori professionali preposti all'assistenza socio-sanitaria.

Articolazione territoriale

Il servizio deve essere presente in ogni Ambito territoriale per garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini.

M8 - REINSERIMENTO SOCIALE DI EX DETENUTI E DI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

CENTRO SOCIO-RIEDUCATIVO

Il Centro sociale rieducativo è una struttura semi-residenziale a carattere comunitario e a ciclo diurno (aperto per almeno 7 ore giornaliere per 6 giorni settimanali) che eroga servizi a supporto della funzione rieducativa propria dell'Amministrazione Penitenziaria per sostenere il percorso rieducativo ed il percorso di reinserimento sociale che può ospitare:

- detenuti soggetti a misure alternative al carcere;
- detenuti in regime di semilibertà;
- detenuti in "permesso premio" (3-15 giorni);
- detenuti in regime di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al Servizio Sociale (per il periodo concordato con l'Autorità Giudiziaria o con la Magistratura di Sorveglianza);
- imputati in regime di arresti domiciliari.

Il centro sviluppa un programma rieducativo personalizzato rivolto a detenuti ristretti a cui venga consentito di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto di pena, per partecipare ad un programma di trattamento concordato tra il direttore dello stesso istituto di pena e il responsabile del centro, secondo modalità concordate con i servizi territoriali competenti riguardo alla gestione del percorso trattamentale della persona in ambito penale.

Il centro offre accoglienza ed ospitalità e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale, mediante percorsi rieducativi personalizzati finalizzati:

- a superare stili di vita e comportamenti tipici degli ambienti devianti;
- a indurre alla riflessione interiore, quale stimolo al cambiamento ed al corretto e costruttivo rapporto con il contesto sociale esterno;
- a facilitare l'inserimento ed il reinserimento socio-lavorativo;
- ad orientare e formare professionalmente;
- a facilitare la ricerca abitativa.

Il centro persegue tali finalità anche attraverso:

- la ricostituzione di un sistema di relazioni all'interno della comunità locale;
- il tutoraggio nell'avvio di un percorso di riavvicinamento alla e con la famiglia di origine, prestando particolare attenzione verso i figli minorenni;
- l'orientamento al lavoro attraverso valutazione delle competenze, ed avvio a percorsi di riqualificazione e di formazione professionale, nonché accompagnamento all'avvio di percorsi di

- autoimpresa e di inserimento in cooperative sociali;
- l'accompagnamento nell'inserimento sociale;
- il tutoraggio nello svolgimento di adempimenti burocratici, ricerca abitativa, ecc.

Il centro opera in collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria, ivi inclusi gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna competenti per territorio e può svolgere attività di tutoraggio anche per i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, impegnate in lavori di pubblica utilità ovvero in tirocini e stages presso le organizzazioni del privato sociale.

Ricettività

La capacità massima è di 20 ospiti.

Requisiti organizzativi

Le figure professionali previste sono: un educatore ogni 10 ospiti, assistenti sociali e professionisti con competenze adeguate, psicologo/psicoterapeuta ed artigiani/maestri d'arte per la realizzazione di laboratori artigianali e di altre attività di avvio al lavoro con presenza programmata, operatori di comunità per tossicodipendenti (ove necessario) per il reinserimento delle persone con dipendenze patologiche e supporti le attività di riabilitazione, gestione e progettazione degli interventi socio-educativi.

La pulizia ed il sostentamento quotidiano possono essere gestite dagli ospiti con la supervisione del coordinatore responsabile delle attività, con qualifica di assistente sociale o di educatore professionale (con laurea almeno triennale), presente per almeno 18 ore settimanali.

Requisiti strutturali

Il centro sociale rieducativo deve essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti. La struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere, una linea telefonica a disposizione degli ospiti.

SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER DETENUTI

L'housing sociale per detenuti si basa sulla visione strategica secondo la quale è necessario realizzare una coerente integrazione tra il sistema territoriale ed il sistema dei servizi penitenziari, sia per ottimizzare l'efficacia degli interventi, sia per garantire un più efficiente utilizzo delle risorse necessarie. Si propone di costruire un percorso virtuoso e sinergico fra Istituzioni, Servizi Territoriali e Terzo Settore e un sistema di buone prassi per la definizione di un modello stabile, che offra opportunità a condannati e/o detenuti di accedere direttamente dalla libertà alle misure alternative alla detenzione oppure di usufruirne in tempi rapidi.

L'housing sociale per detenuti offre un servizio integrato di accompagnamento socio-educativo, lavorativo e di prima accoglienza abitativa al fine di elaborare un progetto di vita lecito e compatibile con la comunità di riferimento, anche attraverso attività socialmente utili e riparative.

Il servizio vuole agire non solo sugli utenti ma anche e soprattutto sul territorio di riferimento per sensibilizzare i cittadini e gli attori sociali al fine di favorire dinamiche positive di accoglienza del detenuto e/o condannato in misura alternativa alla detenzione.

Tale servizio è rivolto a:

- adulti italiani e/o stranieri in esecuzione penale interna/esterna;
- persone al termine dell'esecuzione della pena.

In particolare:

- ai detenuti degli istituti penitenziari della Regione Basilicata, non ammissibili a misure alternative anche per mancanza di specifica residenza e/o domicilio individuati dal competente ufficio della Casa Circondariale;

- ai detenuti degli istituti penitenziari della Regione Basilicata, ammissibili a misure alternative, individuati congiuntamente dai competenti uffici della Casa Circondariale, dell' Ufficio Esecuzioni Penali Esterne (UEPE) e dal Tribunale di Sorveglianza;
- a persone residenti nella Regione Basilicata o che abbiano comunque in essa interessi preminenti o legami significativi, che, al termine dell'esecuzione della pena, vengano dimessi da qualsivoglia struttura carceraria;
- ad appellanti e/o ricorrenti, in funzione della possibilità di costruire anticipatamente percorsi di ammissione alle misure alternative della libertà.

Particolari attenzioni e modalità sono previste per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Per le persone prive di proprie possibilità abitative, il servizio deve mettere a disposizione una unità abitativa, completamente arredata e funzionante, parzialmente protetta attraverso la presenza di un operatore professionale per un certo numero di ore settimanali.

Modalità di accesso

L'ammissione al servizio delle persone detenute avviene su segnalazione dei competenti uffici della Direzione delle Case Circondariali, anche in collaborazione con il competente Ufficio Esecuzioni Penali Esterne.

Le persone possono presentare la loro richiesta, o personalmente o tramite gli operatori del carcere nel quale sono detenuti.

Progetto individuale

Per ogni persona ammessa al servizio viene elaborato un progetto personalizzato, che individua gli obiettivi generali e specifici le strategie e le "azioni" atte a perseguirli, definito dall'équipe tecnica, discusso con l'utente e da questo sottoscritto.

Il servizio deve essere strutturato con un'attenzione particolare a:

- alla costruzione di un sistema sinergico a regia comune degli interventi sul carcere in Regione basilicata;
- alla realizzazione di un modello integrato per un incremento delle opportunità di accoglienza, formazione/lavoro, housing e accompagnamento sociale;
- alle azioni di informazione e sensibilizzazione al tema delle misure alternative alla detenzione verso Enti Locali, Servizi Territoriali, Associazioni di volontariato, Associazioni datoriali e sindacali. La sensibilizzazione agisce all'esterno nei confronti del territorio e all'interno con la formazione alle équipe di progetto;
- all'applicazione di un modello di valutazione dei risultati.

Per l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo si possono utilizzare strumenti quali progetti di utilità sociale realizzati dai comuni e/o tirocini di reinserimento sociale e lavorativo:

- inserimenti in cooperative sociali;
- inserimenti in altre aziende-profit- o al termine dell'esperienza nella cooperativa sociale o immediata nel caso ne esistano le condizioni.

L'accompagnamento socio-educativo è necessario per limitare i rischi di recidiva, in tali casi si predispone uno specifico progetto individuale, affidato, per la sua attuazione ad uno dei partner del privato sociale e/o, nel caso di persone con problemi di dipendenza agli operatori del Sert o di comunità terapeutiche specificatamente autorizzate ed accreditate.

Detto accompagnamento prevede, di norma, la presenza di un educatore professionale o tecnico della mediazione e l'inserimento sociale lavorativo.

Nel caso di soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni l'accompagnamento socio-educativo sarà

particolarmente accurato.

Rapporti con il territorio

Il territorio dovrà costituire un punto di riferimento fondamentale per ogni servizio di reinserimento, in considerazione che non bastano “casa e lavoro” se l’utente non costruisce una rete minimamente significativa di relazioni personali, di conoscenze e di affetti.

La valorizzazione come risorsa di ogni possibile punto di riferimento diventa quindi impegno prioritario del programma e suo momento qualificante.

In questo senso dovrà essere attribuita notevole importanza a tutto quanto succede anche nel cosiddetto tempo libero, realizzando contatti formali ed informali con le realtà locali (gruppi di volontariato, associazioni culturali, ricreative e sportive, ecc.) e sollecitando l’impegno e l’iniziativa individuale dell’utente, in tale direzione.

M9 - ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE DI MIGRANTI E SENZA FISSA DIMORA

SPORTELLI PER L’IMMIGRAZIONE E LA MEDIAZIONE CULTURALE

In ogni ambito territoriale è assicurata la presenza di almeno uno sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale dei cittadini stranieri immigrati, che svolge attività di informazione sui diritti, di formazione ed affiancamento degli operatori sociali e sanitari per la promozione della cultura della integrazione organizzativa e professionale in favore degli immigrati, di primo orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati e loro nuclei nell’accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari, dell’istruzione, di consulenza tecnica specialistica per supportare i servizi nella costruzione e nella gestione dei progetti personalizzati di intervento.

Gli sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale operano in stretto contatto con gli sportelli sociali e con il segretariato sociale di ogni ambito territoriale, ivi inclusa la possibilità di una organizzazione integrata unica degli sportelli, purché per il funzionamento dello sportello per l’integrazione degli immigrati sia assicurata la presenza di personale qualificato nei servizi di mediazione linguistica e interculturale, adeguato a rispettare le specificità culturali, etniche e religiose delle persone che si rivolgono allo sportello.

Requisiti organizzativi

Il Servizio viene assicurato da personale opportunamente formato. L’equipe operativa è costituita dalle seguenti figure: un coordinatore di Servizio (preferibilmente individuato in una figura professionale con laurea in Discipline Sociali esperto in tema di migrazione) e un Operatore di Sportello (front office) con la consulenza, al bisogno, delle seguenti figure professionali: psicologo, consulente legal, mediatore linguistico-culturale; assistente sociale specializzata.

Tutte le figure professionali devono dimostrare, inoltre, propensione alla relazione e all’ascolto, devono conoscere il contesto di riferimento e le risorse in esso disponibili, e devono saper predisporre un eventuale piano individualizzato di assistenza e orientamento.

OSPITALITA’ DIFFUSA

L’ospitalità diffusa è una struttura socio-assistenziale a carattere residenziale per l’accoglienza abitativa di immigrati, anche di lavoratori stranieri immigrati.

L’alloggio è una struttura di accoglienza denominato “albergo diffuso” in quanto struttura di prossimità anche rispetto ai luoghi di lavoro degli stessi lavoratori immigrati, e quindi può sorgere anche in luoghi distanti dal centro abitato, purché dotati di adeguati servizi di trasporto pubblici ovvero garantiti dal soggetto titolare del centro, per favorire la piena integrazione sociale degli utenti e la raggiungibilità degli

stessi luoghi di lavoro.

Il centro è il luogo nel quale gli utenti immigrati ricevono i servizi di prima accoglienza, mediazione interculturale e culturale e di consulenza ed orientamento rispetto alla rete dei servizi.

Il centro è caratterizzato con servizi di mediazione linguistica e culturale, con servizi di orientamento sociale e lavorativo, con attività di mediazione abitativa, con prestazioni sanitarie di base secondo la modalità del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). L'accoglienza prevede il pernottamento, la fornitura dei pasti principali durante la giornata, i servizi per l'igiene personale.

L'igiene e la pulizia degli ambienti individuali e comunitari sono gestiti dagli ospiti del centro.

Ricettività

Il centro è caratterizzata da due sezioni separate per genere ed assicura l'ospitalità fino ad un massimo di 8 ospiti per appartamento in funzione della definizione territoriale regionale di intesa con i Comuni. È organizzato in stanze da 2, 3 o 4 posti letto massimo, con adeguati spazi comuni per le attività di tipo comunitario. Ove indicato e possibile il centro assicura l'ospitalità di nuclei familiari o comunque conviventi in locali dedicati, fermi restando i limiti massimi anzidetti. La permanenza nella struttura di ciascun utente non potrà essere superiore alle previsioni normative, visto il carattere temporale dell'accoglienza e in considerazione dell'obiettivo finale che è quello della piena integrazione sociale dell'utente.

Requisiti organizzativi

Le figure professionali previste nel centro sono:

- un coordinatore della struttura
- un assistente sociale o educatore o altra figura sociale;
- un mediatore culturale;
- un operatore OSS per l'organizzazione dell'accoglienza e per mantenere l'igiene e la salubrità dell'ambiente.

Il centro può acquisire dall'esterno servizi aggiuntivi per la pulizia straordinaria degli ambienti, per la cucina e i servizi di trasporto o altri servizi generali.

Requisiti strutturali

Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma ovvero come spazio aggregato ad altre strutture, purché abbia spazi riservati alla funzionalità del centro e ingresso distinto e separato.

La struttura deve prevedere:

- stanza singola di 9 mq., stanza doppia di 14 mq., stanza tripla di 18 mq., stanza quadrupla di 21 mq.;
- un servizi igienico;
- un servizio igienico riservato agli operatori, con annesso spogliatoio;
- 1 doccia ogni 4 ospiti;
- locale accoglienza ospiti e locale per l'erogazione del servizio colazione e dei pasti;
- eventuale locale cucina;
- eventuale locale lavanderia.

CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA

Il centro notturno è una struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale in cui si erogano a persone senza fissa dimora ma con carattere di stanzialità, prestazioni minime legate al riposo e alla igiene personale, anche a carattere assistenziale, correlate alle eventuali terapie mediche già prescritte dal SSN, e si avvale di prestazioni erogate dal SSR per l'erogazione di eventuali prestazioni aggiuntive a carattere sanitario.

Il centro assicura l'apertura per 12 ore giornaliere (nella fascia oraria serale ore 20,00-8,00) e per 7 giorni alla settimana ed organizza la residenzialità notturna, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, nonché le

esigenze di ordine pubblico e di sicurezza.

Ogni utente può usufruire delle prestazioni del centro per un periodo continuativo non superiore a 90 giornate.

Nel centro non possono essere presenti ospiti con età inferiore a 14 anni, salvo che per i bambini accompagnati da almeno uno dei due genitori naturali.

Ricettività

Il centro è distinto in due sezioni separate, una per le persone di sesso maschile e una per le persone di sesso femminile e assicura l'ospitalità fino ad un massimo di 24 utenti, per ciascuno dei due moduli attivati.

Requisiti organizzativi

Le figure professionali previste nel centro sono:

- un operatore con funzione di coordinatore della struttura
- un assistente sociale;
- un operatore OSS o OSA, per l'organizzazione dell'accoglienza e per mantenere l'igiene e la salubrità dell'ambiente.

Il centro può acquisire dall'esterno servizi aggiuntivi per la pulizia straordinaria degli ambienti.

Requisiti strutturali

Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma ovvero come spazio aggregato ad altre strutture, purché abbia spazi riservati alla funzionalità del centro e ingresso distinto e separato, fermi restando i requisiti previsti da ciascuna struttura. Gli ambienti devono essere dotati di sistemi di climatizzazione o di ventilazione.

La struttura deve prevedere:

- stanza singola di 9 mq., stanza doppia di 14 mq., stanza tripla di 18 mq., stanza quadrupla di 21 mq.;
- un servizio igienico ogni 5 ospiti (di cui almeno 1 ogni 12 ospiti attrezzato per la non autosufficienza);
- un servizio igienico riservato agli operatori, con annesso spogliatoio;
- 1 doccia ogni 5 ospiti;
- locale accoglienza ospiti e locale per l'erogazione del servizio colazione: mq 30;
- eventuale locale cucina;
- eventuale locale lavanderia.

M10 - SERVIZI TRASVERSALI AD INTEGRAZIONE DELLE MACROCAREE

CASA RIFUGIO PER PERSONE VITTIME DI TRATTA

La casa rifugio per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo, è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento.

La casa rifugio offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza degli sfruttatori ed in cui intraprendere in un ambiente protetto e con attività di accompagnamento, percorsi per l'inserimento sociale e lavorativo, ovvero, per il rientro nel Paese d'origine.

L'indirizzo della struttura deve essere protetto e segreto.

La struttura garantisce servizi di cura alla persona ed attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale, di sostegno psicologico e consulenza legale per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e materiale

dalla situazione di sfruttamento e di ricostruzione della propria autonomia, di consulenza legale ed attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità degli ospiti per indirizzarli verso nuovi sbocchi relazionali con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per la indipendenza economica.

La casa rifugio opera a stretto contatto con gli sportelli di accoglienza e con i servizi di mediazione interculturale

Ricettività

La capacità massima è 10 ospiti, con i loro bambini se presenti. Le strutture sono distinte per genere e sono distinte in prima accoglienza (o accoglienza d'urgenza) e in seconda accoglienza (ospitalità).

Requisiti organizzativi

Le figure professionali previste sono:

- un assistente sociale, con funzioni di coordinatore della struttura, per almeno 18 ore settimanali;
- educatori, mediatori linguistici ed interculturali ed esperti di inserimento lavorativo, per seguire i percorsi di reinserimento sociale e di inserimento lavorativo;
- psicologo, assicurato dalla ASL competente, secondo il modello organizzativo vigente e con presenza programmata;
- Un personale ausiliario ogni 10 ospiti per i servizi di pulizia e per almeno 6 ore giornaliere.

Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell'arco dell'intera giornata.

Requisiti strutturali

Sono appartamenti per civile abitazione ed ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie;
- numero minimo di locali per servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti;
- un locale soggiorno-pranzo;
- cucina;
- postazione telefonica accessibile per gli ospiti, sotto la supervisione degli operatori.

Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

COMUNITA' ALLOGGIO/APPARTAMENTI PER FAMIGLIE MONOPARENTALI CON PROLE E GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO

La Comunità Alloggio/Appartamenti è una struttura residenziale a carattere comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza. Si rivolge, in particolare, all'accoglienza di persone di età superiore ai 18 anni che si trovino in stato di bisogno/disagio a causa di temporanee difficoltà sul piano economico e/o socio-familiare, con particolare riferimento alle famiglie monoparentali con prole e genitori separati in condizione di disagio.

Il centro assicura:

- servizi di cura alla persona ed azioni di risposta ai bisogni primari;
- azioni volte alla continuità delle attività lavorative eventualmente in corso o all'orientamento lavorativo;
- azioni di segretariato sociale e di orientamento alla ricerca di soluzioni abitative adeguate.

Viene garantito il funzionamento per tutto l'anno, nell'arco delle 24 ore, e la somministrazione dei pasti.

Ricettività

La capacità massima è di 12 ospiti.

Requisiti organizzativi

Le figure professionali previste sono:

- numero di operatori tale da garantire, nell'arco delle ore diurne, la presenza di almeno un educatore professionale ogni 4 ospiti;
- psicologo, assistente sociale ed altri operatori sociali con presenza programmata.

Gli operatori sono affiancati da altro personale addetto ai servizi generali in misura sufficiente a garantire la funzionalità della struttura.

Requisiti strutturali

Il centro, adeguatamente arredato e dimensionato in relazione ai bisogni degli ospiti è costituito da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di 9 mq. o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a 14 mq. per due posti letto e deve essere dotato di almeno un locale per servizi igienici ogni tre ospiti. La struttura deve comprendere la sala pranzo e l'eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative ed una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.

SPORTELLLO ANTIVIOLENZA

Lo sportello antiviolenza è un servizio a valenza provinciale o regionale. Lo sportello deve operare per almeno 3 giorni settimanali o con disponibilità di psicologi, avvocati ed assistenti sociali tali da assistere nel caso di urgenza o necessità. Lo sportello può funzionare anche attraverso opportuno numero verde con linea dedicata in alternativa presenza fisica dei consulenti ma non della struttura.

CENTRO ANTIVIOLENZA

Il Centro Antiviolenza si rivolge alle vittime di violenza di genere secondo quanto disposto dalla DGR n.756/2015.

CASA RIFUGIO PER MADRI E FIGLI VITTIME DI VIOLENZA

La Casa Rifugio accoglie le madri che subiscono violenza e i loro figli secondo quanto disposto dalla DGR n.756/2015.

SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Gli interventi di inserimento lavorativo sono finalizzati al sostegno e alla integrazione dei soggetti disagiati e a rischio emarginazione, tra cui, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 4 della Legge n.381/91, anche:

- i minori tra i 16 e i 18 anni a rischio devianza
- adulti in condizione di disagio socio-economico
- migranti richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati (di età compresa tra i 16 e i 18 anni).

Gli interventi di cui sopra, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, si declinano in:

- a) attività ed iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio di categorie protette;
- b) attività di orientamento lavorativo e qualificazione professionale
- c) iniziative di collaborazione con le imprese, volte a favorire l'inserimento lavorativo
- d) iniziative volte a favorire l'istituzione e lo sviluppo di imprese sociali alle quali possano partecipare persone afferenti alle categorie svantaggiate
- e) individuazione di strutture produttive e attività di impresa disponibili ad ospitare stage, tirocini formativi o altre forme di inserimento lavorativo temporaneo a finalità orientativo-formativa, previa stipula di convenzioni ad hoc atte a formalizzare e verificare le collaborazioni.
- f) definizione ed attuazione dei protocolli di intesa di cui alla DGR n.241 del 16.3.2016.

Tali attività di inserimento lavorativo devono rispettare i seguenti parametri:

- ricorrere alla cooperazione sociale ed ai loro consorzi

- prevedere piani di inserimento individuali
- essere valide ai fini della formazione personale e professionale
- contribuire all'incremento statistico delle opportunità occupazionali
- rientrare in un percorso completo di crescita umana e professionale che valorizza le risorse individuali delle persone svantaggiate, le capitalizza e le reimmette nel circuito produttivo, creando un impatto economico e sociale misurabile
- prevedere un riconoscimento (economico e/o attitudinale) dell'attività formativa e/o lavorativa svolta a favore dei destinatari
- prevedere un riconoscimento (economico e/o formale) dell'attività di accompagnamento /affiancamento fornita dalle strutture ospitanti.

Il personale preposto a quanto su esposto ha le competenze previste dal Repertorio Regionale per il tecnico esperto per l'inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Deve garantire le attività di analisi del fabbisogno e del potenziale della persona, predisporre progetti di inserimento lavorativo individuali, supportare ed accompagnare l'inserimento/reinserimento lavorativo, offrire consulenza e supporto alle organizzazioni produttive per la ricerca, selezionare ed inserire il personale.

WELFARE IN AGRICOLTURA

Per salute si intende lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale dell'individuo e non la semplice assenza dello stato di malattia e di infermità. Questo concetto di salute implica che concorrano alla generazione di salute più politiche e soggetti ed in particolare una serie di politiche pubbliche, sociali, culturali, formative, del lavoro etc., che influenzano nel loro insieme il benessere psico-fisico delle persone. Le politiche di sviluppo rurale risultano a pieno titolo inserite nelle politiche che influenzano il benessere. Possiamo quindi definire che il welfare abbinato ad altre politiche come in agricoltura, può promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione, di educazione, oltre a servizi utili per la vita quotidiana.

Indirizzi strategici per valorizzare il welfare in politiche agricole da definire di concerto in una azione interdipartimentale con il Dipartimento Agricoltura sono:

1. sviluppo dello spirito solidaristico
2. potenziamento della capacità di inclusione sociale
3. rafforzamento dei processi di integrazione

Il welfare in politiche agricole prevede:

1. definizione di un partenariato aperto che condivide e promuove il welfare in agricoltura come strumento per lo sviluppo socio-economico solidale;
2. codifica dei servizi: codifica e riconoscimento delle tipologie di servizi ed attività organizzate in Agricoltura Sociale attivando un sistema di accreditamento per le prestazioni di tipo riabilitativo;

I soggetti erogatori dei servizi di welfare in agricoltura rimangono comunque ed esclusivamente quelli titolati e definiti attraverso il Piano Integrato dei Servizi Sociali (PISS) e il presente manuale.

Il sistema del Welfare abbinato all'agricoltura in Basilicata può gestire risorse assegnate all'interno del Piano Integrato della Salute e destinate ai soggetti di cui al presente manuale e al PISS, dove si prevede una specifica linea di sostegno economico denominata "welfare in agricoltura". Le possibilità di assegnazione delle risorse possono riguardare anche:

1. pagamento di servizi: per azioni di tipo socio-sanitario che prevedono un impegno specialistico (azioni co.terapeutiche mirate);
2. riabilitazione-cura (progetti riabilitativi e socio-terapeutici finalizzati all'inclusione): esperienze rivolte a persone con gravi disabilità (fisica, psichico-mentale, sociale) con un fine principale di tipo socio-terapeutico;

3. formazione e inserimento lavorativo: esperienze orientate all'occupazione e inserimento di soggetti svantaggiati (con disabilità relativamente meno gravi o per soggetti aventi particolari forme di disagio: detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati) da definire di concerto con Dipartimento Formazione;
4. tempo libero e qualità della vita: esperienze rivolte ad un ampio spettro di persone con bisogni (più o meno) speciali, con finalità socio-ricreative;
5. educazione: esperienze rivolte a minori con difficoltà nell'apprendimento e/o in condizione di disagio, a rischio di esclusione nei percorsi scolastici ordinari con la definizione di azioni di educazione parallele e concordati (che possono anche essere legate a casi di affidi familiari, a rapporti con istituti scolastici o di giustizia minorile), esperienze di inclusione di minori migranti, di ragazzi con difficoltà di concentrazione o iper-cinetici, ma anche di adulti in momenti particolari della loro vita (burn out, malati terminali);
6. servizi alla vita quotidiana: asili, servizi di accoglienza diurna per anziani, si può includere in questa categoria anche la riorganizzazione delle reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di anziani soli ed isolati (dalla somministrazione dei pasti al supporto notturno di sollievo per anzianiabili in condizione di difficoltà temporanea, la cura e pulizia alla persona e cose (lavanderia sociale).

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NELLE FATTORIE SOCIALI: AGRICOLTURA SOCIALE

La Regione Basilicata, nel riconoscere l'importanza della multifunzionalità delle imprese agricole, promuove l'agricoltura sociale quale strumento finalizzato a consolidare le gamma di opportunità di occupazione e di reddito, l'integrazione in ambito agricolo di interventi di tipo sociale, socio-sanitario, educativo, di inserimento socio-lavorativo, nonché la valorizzazione delle produzioni locali e del territorio. Per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991, dirette a realizzare:

- a) L'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati di cui art. 4 della Legge n. 381/ 1991 e successive modificazioni, di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 20.14 e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.
- b) Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.
- c) Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.
- d) Progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le attività predette possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991, con le imprese sociali di cui al DLgs n. 155 del 24.3.2006, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla L n.383 del 7.12.2000, nonché con i soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n.328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente. Possono essere realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sanitarie territoriali in coerenza con la LR n.4/2007 e ss.mm.ii. e il Piano Regionale

Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità.

Autorizzazioni delle attività all'interno delle Fattorie Sociali

Le attività realizzate nelle fattorie sociali vanno ricondotte alle tipologie di servizi previste dal presente manuale e come tali vanno specificatamente autorizzate e/o accreditate secondo quanto previsto dal presente Manuale ovvero dalle normative di settore.

WELFARE NEL TURISMO

Il turismo accessibile consiste nel permettere a tutti di godere di un'esperienza turistica, anche in presenza di limitazioni, di qualunque genere, all'autonomia personale.

Rendere i servizi turistici più accessibili è una responsabilità sociale anche attraverso il sostegno all'accoglienza con assistenti all'autonomia ed alla comunicazione LISS, servizi per i bambini, accompagnamento a persone con disabilità, ecc.

La Regione definisce una rete di servizi sociali e di strutture accessibili nel territorio di riferimento, adottando una metodologia unica di rilevazione dell'accessibilità.

Il presente manuale definisce gli obiettivi da perseguire nel breve periodo per un welfare al servizio del turismo e dei cittadini residenti in Basilicata, quali:

- sensibilizzare i portatori di interessi e gli operatori economici del settore del turismo;
- raccogliere conoscenze sulle richieste e sul comportamento dei viaggiatori con esigenze di accesso particolari e valutare l'impatto economico del turismo accessibile;
- migliorare le competenze specifiche e sostenere il Turismo Sociale

e definisce le azioni operative:

- rendere la Regione Basilicata un luogo ospitale per eccellenza, mediante la costruzione di una rete di servizi specializzata nell'assistenza socio-sanitaria e nel tempo libero di qualità;
- definire una Carta dell'Accoglienza Accessibile.
- definire strumenti e sostegni attraverso il Piano integrato dei servizi sociali e delle risorse comunitarie per la realizzazione di un'offerta di servizi in forma aggregata al turismo per persone con bisogni speciali. In particolare, ma non in modo esaustivo: disabilità fisica; disabilità sensoriale; disabilità intellettiva; infanzia; età avanzata; gravidanza;
- definire un programma di comunicazione dei servizi di welfare per il turista in basilicata;
- supportare i cittadini residenti in Basilicata attraverso voucher a loro destinati per la fruizione di strutture turistiche accessibili;

La Struttura di Piano Regionale con procedura partecipata e attraverso gli Ambiti e i Comuni deve:

- mappare i servizi e le strutture socio-assistenziali già presenti nell'ambito del territorio regionale disponibili a rendere un servizio di accessibilità turistica;
- creare una banca dati ad uso degli operatori del turismo che renda disponibili i modelli di rilevazione dei dati e le informazioni necessarie;
- creare un centro informativo/osservatorio che curi la comunicazione ed il monitoraggio dei servizi proposti di turismo accessibile;
- formare, di concerto con il Dipartimento formazione professionale, gli operatori OSA con specificità all'accoglienza e accessibilità turistica;
- creare un sistema a rete tra enti pubblici e soggetti privati.

ALLEGATO A

AL COMUNE DI _____
VIA _____
Pec: _____

E p.c. ALLA STRUTTURA DI PIANO

c/o Dipartimento Politiche della
Persona

V.le V. Verrastro – 85100 Potenza

Pec: sanita@cert.regione.basilicata.it

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURA
SOCIOASSISTENZIALE AI SENSI DELLA DGR N. ---/2016**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
____/____/____ in qualità di (barrare la casella):

- ☐ legale rappresentante della struttura
oppure
☐ legale rappresentante del soggetto gestore

_____ (indicare
il nome e la natura giuridica della struttura)

_____ (indicare
la sede e l'indirizzo)

_____ (indicare il Codice Fiscale e/o P.IVA)

_____ (indicare il recapito telefonico della Struttura)

_____ (indicare l'indirizzo e-mail)

_____ (indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata)

_____ (indicare la capacità ricettiva della struttura: n. posti).

CHIEDE

l'autorizzazione al funzionamento e la conseguente iscrizione nell'Albo Regionale delle strutture e dei servizi socioassistenziali per le rispettive macroaree e per la seguente tipologia di struttura socio assistenziale (barrare la casella):

M2 - SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI E TUTELA DEI MINORI:

M2.1 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA:

- ☐ ASILI NIDO
☐ MICRO NIDO E SEZIONI PRIMAVERA

M2.2- SERVIZI INTEGRATIVI:

- ☐ CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE
☐ SPAZI GIOCO PER BAMBINI

M2.3- SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI E FAMIGLIA:

- ☐ LUDOTECA
☐ CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO POLIVALENTE PER MINORI
☐ COMUNITÀ FAMILIARE SOCIO-EDUCATIVA PER MINORI
☐ COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO-EDUCATIVA PER MINORI

M3 - SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE:

- ☐ APPARTAMENTO DIFFUSO (Servizi di prossimità per anziani)

- ☐ CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
- ☐ RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI (RASS)
- ☐ RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (RASS1)
- ☐ CENTRO DIURNO SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI
- ☐ CENTRO SOCIALE POLIVALENTE: LABORATORI DI COMUNITA'

M5 - SOSTEGNO ALLE PERSONE DISABILI:

- ☐ CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER DISABILI
- ☐ CENTRO DIURNO SOCIO-ASSISTENZIALE PER LE AUTONOMIE DEI DISABILI
- ☐ COMUNITA' RESIDENZIALE PER DISABILI: "DOPO DI NOI"
- ☐ GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI (RESIDENZA TEMPORANEA)

M6 - SOSTEGNO ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AUTONOMIA/PERMANZA NEL DOMICILIO:

- ☐ COMUNITA' RESIDENZIALE SOCIO-RIABILITATIVA

M8 - REINSERIMENTO SOCIALE DI EX DETENUTI E DI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:

- ☐ CENTRO SOCIO-RIEDUCATIVO

M9 - ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE DI MIGRANTI E SENZA FISSA DIMORA:

- ☐ OSPITALITA' DIFFUSA
- ☐ CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA

M10 - SERVIZI TRASVERSALI O INTEGRATIVI DEI SERVIZI DI MACROAREA:

- ☐ CASA RIFUGIO PER PERSONE VITTIME DI TRATTA
- ☐ COMUNITA' ALLOGGIO/APPARTAMENTI PER FAMIGLIE MONOPARENTALI CON PROLE E GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO
- ☐ CENTRO ANTIVIOLENZA
- ☐ CASA RIFUGIO PER MADRI E FIGLI VITTIME DI VIOLENZA

A tal fine dichiara che la struttura è in possesso dei requisiti previsti dal manuale di cui alla DGR n...del..... e di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, ed allega la seguente documentazione (barrare la casella):

- ☐ copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica del soggetto titolare della struttura o del soggetto gestore;
- ☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i titolari, gli amministratori o i gestori, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- ☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i. di non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del DLgs n.159/2011 e s.m.i. per i soggetti di cui all'art.85 del citato decreto, gli amministratori o i gestori, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- ☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i. del titolo di godimento della struttura;
- ☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i. circa l'osservanza della normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché circa l'avvenuta valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro e dell'adempimento a tutte le prescrizioni di cui al DLgs n.81/2008;
- ☐ elaborati, datati e firmati da un Tecnico abilitato e dal Legale Rappresentante, consistenti in:
 - Relazione Tecnica: La relazione dovrà contenere l'illustrazione di tutti i punti essenziali per la struttura proposta.
 - Pianta/e della Struttura in scala 1:100: La pianta/e dovrà riportare per ogni singolo

- ambiente: quote, destinazione d'uso e superficie utile;
- Dichiarazione di conformità al DPR n.503/1996 e s.m.i. in materia di superamento delle barriere architettoniche (relazione di un tecnico abilitato sullo stato delle barriere architettoniche della struttura e delle sue pertinenze);
 - Planimetria in scala 1:1000 con gli spazi verdi annessi;
- ☐ certificato di agibilità con destinazione d'uso;
 - ☐ carta dei servizi a firma del legale rappresentante contenente, se prevista, l'indicazione della tariffa;
 - ☐ regolamento della Struttura;
 - ☐ programma delle attività (progetto assistenziale e/o educativo- il progetto educativo per la tipologia M2.1.1 ed M2.1.2 deve indicare i requisiti organizzativi del servizio (descrizione delle attività educative, orari, età e numero di bambini previsto, numero di educatori, con relativo titolo di studio, numero di collaboratori, contratto di lavoro applicato al personale, (formazione del personale, incontri con i genitori etc.), tabella dietetica per i servizi che prevedono il pasto e, anche il piano di autocontrollo di cui al DL n.155/1997);
 - ☐ dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della normativa vigente in merito agli impianti presenti nella struttura, redatta da un tecnico abilitato;
 - ☐ nominativo del responsabile del servizio di protezione e prevenzione;
 - ☐ elenco del personale operante nella struttura con l'indicazione della qualifica, funzione e tipologia di rapporto contrattuale.

E si impegna

a trasmettere, prima dell'inizio dell'attività oggetto di istanza, la polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti ed i volontari;

ad applicare al personale dipendente le norme contrattuali previste dai contratti nazionali di lavoro ed a documentare il versamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

Allegati n. _____

Firma del legale rappresentante

ALLEGATO B

AL COMUNE DI _____
VIA _____
Pec: _____

E p.c. ALLA STRUTTURA DI PIANO
c/o Dipartimento Politiche della
Persona
V.Le V. Verrastro – 85100 Potenza
Pec: sanita@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI AI SENSI DELLA DGR N.----/2016.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
____/____/____ in qualità di (barrare la casella):

- ☐ legale rappresentante del soggetto titolare
oppure
☐ legale rappresentante del soggetto gestore

_____ (indicare la denominazione)

_____ (indicare
la sede e l'indirizzo)

_____ (indicare il Codice Fiscale e/o P.IVA)

_____ (indicare il recapito telefonico)

_____ (indicare l'indirizzo e-mail)

_____ (indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata)

CHIEDE

l'autorizzazione all'esercizio del servizio e la conseguente iscrizione nell'Albo Regionale delle strutture e servizi socioassistenziali per la macroarea e la seguente tipologia di servizio (barrare la casella):

M1 - INFORMAZIONE, SUPPORTO E PRESA IN CARICO DI PERSONE E FAMIGLIE CON BISOGNI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI:

- ☐ PUNTO UNICO DI ACCESSO
☐ SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE
☐ SERVIZI DI TELEFONIA SOCIALE E DI TELESOCCORSO

M2 - SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI E TUTELA DEI MINORI:

M2.1 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA:

- ☐ SERVIZI EDUCATIVI IN CONTESTO DOMICILIARE

M2.2- SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI E FAMIGLIA:

- ☐ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI
☐ SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
☐ SERVIZIO DI AFFIDAMENTO MINORI

M3 - SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE:

- ☐ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

M4 - CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE:

☐ SERVIZI DI SOSTEGNO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

M5 - SOSTEGNO ALLE PERSONE DISABILI:

☐ SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER DISABILI

☐ SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI

M6 - SOSTEGNO ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AUTONOMIA/PERMANZA NEL DOMICILIO:

☐ SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE

M8-REINSERIMENTO SOCIALE DI EX DETENUTI E DI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:

☐ SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER DETENUTI

M9 - ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE DI MIGRANTI E SENZA FISSA DIMORA:

☐ SPORTELLI PER L'IMMIGRAZIONE E LA MEDIAZIONE CULTURALE

M10 - SERVIZI TRASVERSALI O INTEGRATIVI DEI SERVIZI DI MACROAREA:

☐ SPORTELLO ANTIVIOLENZA

☐ SERVIZI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO

☐ WELFARE IN AGRICOLTURA

☐ WELFARE NEL TURISMO

A tal fine dichiara altresì che:

- Il servizio è in possesso dei requisiti organizzativi e funzionali previsti dal manuale di cui alla DGR n... del..... ed allega la seguente documentazione (barrare la casella):

☐ copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica del soggetto titolare della struttura o del soggetto gestore;

☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i titolari, gli amministratori o i gestori, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i. di non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del DLgs n.159/2011 e s.m.i. per i soggetti di cui all'art.85 del citato decreto, gli amministratori o i gestori, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i. di avere una sede operativa in Regione Basilicata

☐ Programma delle attività relative al servizio (In particolare, il progetto educativo per il servizio in contesto domiciliare di cui alla tipologia M2.1.2 deve indicare i requisiti organizzativi del servizio, il numero di educatori, con relativo titolo di studio, il numero di collaboratori, la tipologia di contratto di lavoro applicato al personale, la formazione del personale, gli incontri con i genitori etc.);

☐ Elenco del personale impegnato nell'erogazione del servizio con l'indicazione della qualifica, funzione e tipologia di rapporto contrattuale

Allegati n. _____

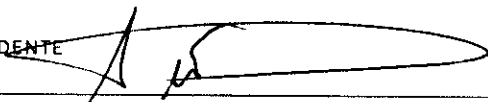
Firma del Soggetto Titolare/soggetto gestore

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato ☐ al Consiglio regionale ☒

9.11.2016

L'IMPIEGATO ADDETTO

